SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 novembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 246/L

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 247

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sanecol» *(10A12901)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Colrifax» *(10A12902)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diamixin» *(10A12903)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Larifax» *(10A12904)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rifaximina Alter» *(10A12905)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rifaximina Brunifarma» *(10A12906)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rifaximina Krugher» *(10A12907)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rifaximina Sosepharm» *(10A12908)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lansoprazolo Arrow» *(10A12910)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lercanidipina Reddy» *(10A12911)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 novembre 2010.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 novembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 94.671 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 novembre 2010 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 365 giorni con scadenza 15 novembre 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.
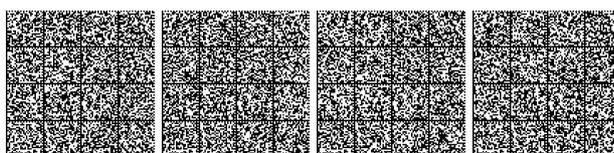
Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 novembre 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 11 novembre 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
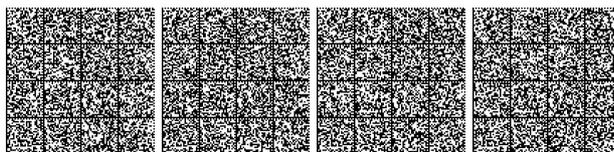
Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2010

p. Il direttore generale: CANNATA

10A13532

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 febbraio 2010.

Ammissione alle agevolazioni del progetto esecutivo DM28950, afferente ai Grandi Progetti Strategici. (Prot. n. 13/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «L. n. 311/04»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca n. 1621/Ric del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «l'invito alla presentazione delle idee progettuali relativamente ai programmi strategici previsti dal PNR 2005-2007»;

Visto il decreto direttoriale 10 marzo 2006 prot. n. 449/Ric, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali approvate con il predetto decreto ministeriale del febbraio 2006, n. 242/Ric sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto 297 del 27 luglio 1999 concernente il «riordino della disciplina snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto dell'8 agosto 2000, n. 593 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 2006, n. 433/Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto commi 10, 11, 12 e 13;

Visto il decreto n. 354/Ric. del 13 marzo 2007 con il quale tra l'altro è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto DM28950, presentato da STMicroelectronics S.r.l, dal titolo «Piattaforma microfluidica multifunzionale per applicazioni biomedicali basata sull'analisi di acidi nucleici» afferente al settore 3 e con attività di ricerca da realizzarsi nelle Regioni della Convergenza;

Visto il decreto n. 1456/Ric. del 18 dicembre 2008, con il quale sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con decreto direttoriale n. 354/Ric. del 13 marzo 2007, riguardanti, in particolare, l'incremento della misura dell'intervento nella forma del contributo nella spesa per il finanziamento di attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione interna, con conseguente rideterminazione degli interventi nella forma del credito agevolato e del credito ordinario;

Vista la nota MIUR prot. n. 4671 del 30 luglio 2009, con la quale è stato comunicato il predetto decreto ed è stato richiesto all'istituto convenzionato e alla Cassa depositi e prestiti di svolgere gli adempimenti di competenza;

Considerato che BNL-Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in qualità di soggetto finanziatore ha deliberato, in data 25 marzo 2009, in favore di STMicroelectronics S.r.l. il relativo finanziamento bancario ed è stato accertato il merito creditizio di STMicroelectronics S.r.l. anche per la concessione di un finanziamento agevolato;

Considertato che il predetto soggetto finanziatore con nota del 14 settembre 2009, come da comunicazione MIUR prot. n. 4671 del 30 luglio 2009, ha preso atto delle variazioni agli interventi nella forma del credito agevolato e del credito ordinario, derivanti per il progetto DM28950 dal citato decreto prot. n. 1456/Ric. del 18 dicembre 2008;

Vista la delibera n. 1874/09 del 16 ottobre 2009 della Cassa depositi e prestiti S.p.A., adottata a rettifica della deliberazione n. 1141 del 15 giugno 2009, con la quale è deliberato il finanziamento agevolato in favore di STMicroelectronics S.r.l.;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione del provvedimento definitivo relativamente al progetto DM28950;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto esecutivo DM28950, presentato da STMicroelectronics S.r.l., è ammesso in via definitiva agli interventi agevolativi previsti dalle disposizioni di cui alle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni disposte dalla relativa delibera di finanziamento e dal richiamato decreto di ammissione alle agevolazioni provvisorio n. 354/Ric. del 13 marzo 2007, così come rettificato con decreto direttoriale n. 1456/Ric. del 18 dicembre 2008.

2. Il costo complessivo di euro 9.737.850,00 grava per euro 5.389.155,00 nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti del FAR destinate alla aree depresse per l'esercizio 2006, euro 3.913.825,50 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti ed euro 434.869,50 nella forma di credito ordinario.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Decreto Interministeriale MUR-MEF del 8 marzo 2006, relativamente al progetto DM28950, le tipologie di intervento, di cui al presente Decreto, saranno perfezionate e regolate da due contratti di finanziamento, un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di contributo nella spesa e un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di finanziamento bancario e di finanziamento agevolato.

2. La stipula del contratto relativo alle agevolazioni sotto forma di finanziamento bancario e finanziamento ordinario è subordinata alla stipula del contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa.

3. L'erogazione delle agevolazioni sia nella forma di contributo nella spesa sia nella forma di finanziamento dovrà avvenire parallelamente, subordinatamente a quanto disposto al comma 1 dell'art. 5 del decreto MUR-MEF dell'8 marzo 2006 n. 433/Ric e quant'altro disposto dai due contratti di finanziamento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 14, foglio n. 272.
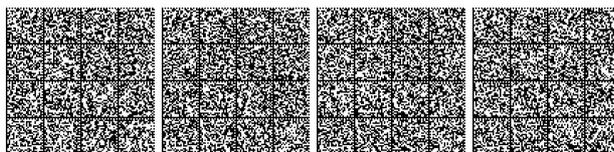
ALLEGATO

Legge 297/1999 GPS DM28950

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28950 del 30/03/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Piattaforma Microfluidica Multifunzionale per Applicazioni Biomedicali basata sull'analisi di Acidi Nucleici

  Inizio Attività: 01/07/2006

  Durata mesi: 36

- Beneficiari

  STMICROELECTRONICS S.R.L.
  AGRATE BRIANZA - (MB)

• Costo Totale	€ 9.737.850,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 8.737.850,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 1.000.000,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -500.000,00

Legge 297/1999 GPS DM28950

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	2.200.000	-	-	-	547.000	-	2.747.000
Spese generali	1.320.000	-	-	-	328.200	-	1.648.200
Attrezzature	2.730.000	-	-	-	-	-	2.730.000
Consulenze	295.200	294.200	-	-	227.000	-	816.400
Prestazioni di terzi	100.000	-	-	-	200.000	-	300.000
Beni immateriali	175.500	-	-	-	-	-	175.500
Materiali	434.500	-	-	-	386.250	-	820.750
Recuperi (da detrarre)	-500.000	-	-	-	-	-	-500.000
Subtotale	6.755.200	294.200	-	-	1.688.450	-	8.737.850
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	6.755.200	294.200	-	-	1.688.450	-	8.737.850

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	500.000	-	-	-	125.000	-	625.000
Spese generali	300.000	-	-	-	75.000	-	375.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	800.000	-	-	-	200.000	-	1.000.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	800.000	-	-	-	200.000	-	1.000.000

Nessun costo di formazione
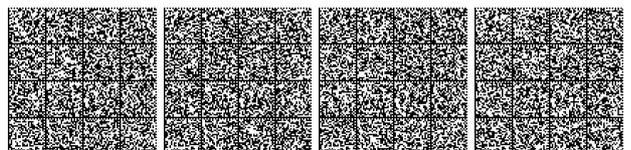
Legge 297/1999 GPS DM28950

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%
- di cui CA (90%)	36,0%	40,5%	45,0%	45,0%	45,0%
- di cui CO (10%)	4,0%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%
- di cui CA (90%)	58,5%	63,0%	67,5%	67,5%	67,5%
- di cui CO (10%)	6,5%	7,0%	7,5%	7,5%	7,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28950

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	4.053.120,00	161.810,00	-	844.225,00	-	5.059.155,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	2.702.080,00	132.390,00	-	844.225,00	-	3.678.695,00
- di cui CA fino a €	2.431.872,00	119.151,00	-	759.802,50	-	3.310.825,50
- di cui CO fino a €	270.208,00	13.239,00	-	84.422,50	-	367.869,50
TOTALE CS + CA + CO fino a €	6.755.200,00	294.200,00	-	1.688.450,00	-	8.737.850,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	280.000,00	-	-	50.000,00	-	330.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	520.000,00	-	-	150.000,00	-	670.000,00
- di cui CA fino a €	468.000,00	-	-	135.000,00	-	603.000,00
- di cui CO fino a €	52.000,00	-	-	15.000,00	-	67.000,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	800.000,00	-	-	200.000,00	-	1.000.000,00

Nessuna agevolazione per la Formazione
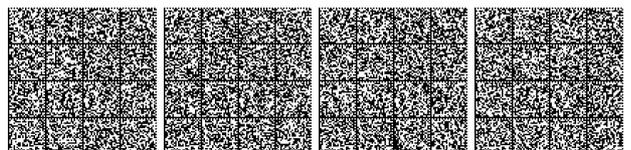
Legge 297/1999 GPS DM28950

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	5.389.155,00	-	5.389.155,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	4.348.695,00	-	4.348.695,00
- di cui CA fino a €	3.913.825,50	-	3.913.825,50
- di cui CO fino a €	434.869,50	-	434.869,50
TOTALE CS + CA + CO fino a €	9.737.850,00	-	9.737.850,00

10A13138

DECRETO 1° ottobre 2010.

Riconoscimento, al prof. Marco Luigi Alesi delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 Marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Marco Luigi Alesi;

Visto il diploma di pianoforte rilasciato in data 14 dicembre 1998 dal Conservatorio di musica «Giuseppe Verdi» di Milano;

Vista l'attestazione del Ministero federale austriaco del 2 Giugno 2010, nella quale è dichiarato il valore abilitante del sotto indicato titolo, ai fini dell'insegnamento di «Pianoforte» nelle scuole secondarie dell'ordinamento scolastico austriaco;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto ha una formazione scolastica italiana;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza,

al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 16 settembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Magister der Künste - Magister Atrium – Klavier» rilasciato il 16 giugno 2003 dalla Universität Mozarteum Salzburg (Austria), posseduto dal cittadino italiano prof. Marco Luigi Alesi, nato a Milano il 10 luglio 1975, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe: 77/A - Strumento musicale (pianoforte).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A12960

DECRETO 25 ottobre 2010.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca. (Decreto n.693/Ric.)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMEMTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2008, n. 44 «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca»;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di funzionamento degli enti privati che svolgano attività di ricerca, che prevede l'emanazione di un bando per la selezione dei soggetti che ne hanno diritto, da inserire in un apposito elenco avente efficacia triennale;

Visti gli articoli 2 e seguenti del già citato decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44;

Considerata pertanto la necessità di individuare i soggetti beneficiari da inserire nella tabella triennale 2011/2013;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

Gli enti di ricerca che, per prioritarie finalità statutarie e senza scopi di lucro, siano impegnati nell'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali e/o commerciali, ed in attività di formazione postuniversitaria specificatamente preordinata la ricerca, possono beneficiare di contributi triennali per il funzionamento, previo inserimento in una apposita tabella triennale.

Art. 2.

Soggetti ammissibili

Sono legittimati a presentare domanda i soggetti di cui all'art. 1 che, alla data di scadenza del bando, abbiano ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Non possono usufruire dei contributi predetti gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali e loro consorzi, costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254.

Art. 3.

Criteri di valutazione

La valutazione e selezione delle domande è curata da una commissione, nominata per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 3 del regolamento decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, citato nelle premesse.

In particolare, la valutazione è volta ad accertare:

a) la tradizione storica dell'ente, la sua rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualità sulla base dei riscontri riconosciuti dalla comunità scientifica;

b) la qualità e rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli dell'Unione europea;

c) la coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente;

d) la consistenza e qualificazione delle risorse umane coinvolte;

e) consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale.
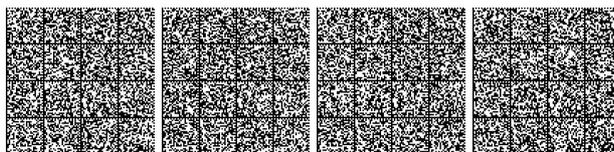
Art. 4.

Modalità di emanazione della tabella triennale

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca valuta le proposte della commissione e provvede alla emanazione della tabella triennale con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, previa acquisizione del parere delle commissioni parlamentari.

La tabella ha la durata di tre anni; alla scadenza è soggetta a revisione con la medesima procedura.

L'ammontare del contributo annuale nel periodo di efficacia della tabella è determinato in rapporto allo stanziamento complessivo previsto nelle leggi finanziarie. Di conseguenza esso viene ridotto in proporzione nel caso di riduzione annuale dello stanziamento medesimo.

Qualora, invece, esso risulti superiore del 20% a quello dell'anno precedente, la tabella può essere aggiornata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, attraverso una nuova selezione indetta con bando pubblico.

Art. 5.

Modalità di erogazione dei contributi

L'erogazione del finanziamento è disposta sulla base annuale, in due soluzioni: 50% a titolo di anticipazione e 50% a saldo.

Il saldo è erogato previo il parere favorevole della commissione di cui al precedente art. 3, sulle attività e sui programmi svolti ed attestati nelle relazioni scientifiche, e previa verifica amministrativo-contabile dei rendiconti del competente ufficio.

Art. 6.

Controllo e monitoraggio

Le istituzioni che ricevono il contributo devono inviare entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipo:

a) relazioni scientifiche relative alle attività svolte nell'anno di riferimento della tabella triennale e comunque non oltre i predetti sei mesi;

b) rendiconti dettagliati e documentati delle spese sostenute, redatti secondo le forme e le modalità che saranno successivamente comunicate agli enti che sono inseriti nella tabella triennale.

Qualora, trascorso ulteriore un mese dalla decorrenza dei termini sopra indicati, fa fede il timbro postale di spedizione, non risultino trasmesse le predette documentazioni, il Ministero, a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, procede alla revoca del contributo assegnato ed al recupero delle somme già accreditate.

Analogamente provvede in caso di giudizio negativo sulle attività svolte e sulla realizzazione dei programmi preventivati.

Art. 7.

Divieto di cumulo

Gli enti inseriti nella tabella triennale non possono beneficiare, nel corso del medesimo periodo, di contributi di funzionamento o di altri contributi aventi le stesse finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.

All'atto della presentazione della domanda devono produrre esplicite attestazioni.

Art. 8.

Presentazione delle domande

Le richieste di concessione del contributo devono essere presentate dal legale rappresentante dell'ente entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio e, dopo login, cliccando alla voce «Altri Servizi (DM 44/2008)» si potrà procedere alla compilazione della domanda.

Il servizio consentirà la stampa della domanda (allegato 1) e della scheda recante notizie sull'ente (allegato 2), che debitamente sottoscritte debbono essere inviate entro lo stesso termine, pena l'esclusione, a mezzo plico raccomandato/ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio IV, piazzale J.F. Kennedy n. 20 - 00144 Roma, recante sulla busta «inserimento in tabella triennale DM 8 febbraio 2008, n. 44».

Alla domanda devono essere allegati, pena l'esclusione, i seguenti documenti:

1) atto costitutivo;

2) statuto;

3) provvedimento riconoscimento della personalità giuridica;

4) struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione del personale in sevizio (o collaboratori esterni) e relative qualifiche;

5) descrizione dettagliata dell'attività scientifica e di formazione svolta nell'ultimo triennio e piano di attività programmatica per il triennio successivo (che contengano gli elementi per valutare i punti di cui all'art. 3 del bando);

6) elenco delle pubblicazioni scientifiche dell'ultimo triennio (indicando autore, titolo, editore, anno pubblicazione) ed eventuali brevetti;

7) dichiarazione attestante che l'ente non usufruisce di altri contributi di funzionamento a carico del bilancio dello Stato (art. 7 del bando);

8) bilanci preventivi e consuntivi dell'ultimo triennio;

9) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997.

I documenti dal n. 1 al n. 7 devono, pena l'esclusione, essere trasmessi anche in formato elettronico attraverso il sistema Sirio, alla voce «sezione allegati alla domanda».

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

ALLEGATO *1*

Domanda
DM……..

Spettabile
MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca
Ufficio IV
Piazzale Kennedy,20
00144 ROMA

Bando: DM ……. del……………

Il sottoscritto …………….. nato a ………………… il ……., cod. fisc. …………………, Residente in …………………………………, ……….., Legale rappresentante dell'ente ………………… con sede ………………….., cod. fisc.: …………… P.Iva: ……………., ai sensi del DM 8 febbraio 2008 n.44 Ric *contenente regole e modalità per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca*, chiede l'erogazione di un contributo per il funzionamento.
A tale fine allega, così come previsto dall'art. 8 del sopracitato bando:

1) Atto costitutivo;

2) Statuto;

3) Provvedimento riconoscimento della personalità giuridica;

4) Struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione del personale in servizio (o collaboratori esterni) e relative qualifiche;

5) Descrizione dettagliata dell'attività scientifica e di formazione svolta nell'ultimo triennio e piano di attività programmatica per il triennio successivo (*che contengano gli elementi per valutare i punti di cui all'art.3 del bando*);

6) Elenco delle pubblicazioni scientifiche dell'ultimo triennio (indicando autore, titolo, editore, anno pubblicazione) ed eventuali brevetti;

7) Dichiarazione attestante che l'Ente non usufruisce di altri contributi di funzionamento a carico del bilancio dello Stato (*art. 7 del bando*);

8) Bilanci preventivi e consuntivi dell'ultimo triennio;

9) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità come prescritto dall'art.3 della legge 127/97.

Il sottoscritto sotto la sua responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i contenuti degli allegati corrispondono a verità.

Data e Firma
(Il Legale Rappresentante)

____

ALLEGATO *2*

SCHEDA RIEPILOGATIVA CATALOGAZIONE RICHIESTA CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI PRIVATI DI RICERCA

- **Denominazione**

Codice fiscale Partita IVA

- **Indirizzo**

Città Cap: Tel: Fax: E-mail:

- **Natura Giuridica**
- **Capitale sociale**
- **Ente Vigilante**
- **Personalità Giuridica (Indicare il provvedimento e la data)**
- **Conto Corrente**

Conto Tesoreria
ABI CAB
IBAN

- **Notizie storiche dell'Ente (min 500 - max 16.000)**

- **Indicare le prevalenti attività istituzionali previste dallo statuto (min 100 – max 10.000)**

- **Settore attività di ricerca (min 100 – max 10.000)**

• Struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione del personale in servizio o collaboratore esterno e relative qualifiche e funzioni (min 100 – max 16.000)
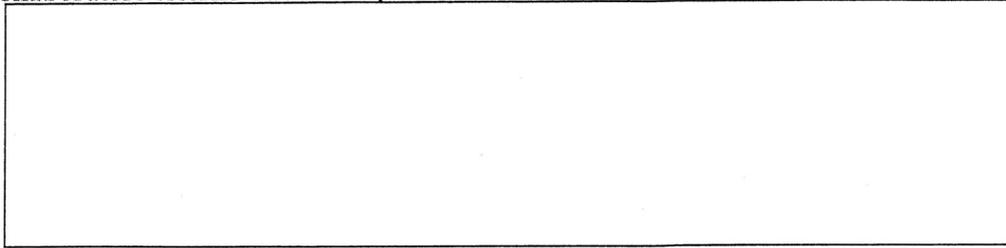
• Sintesi dell'attività scientifica svolta nell'ultimo triennio indicando eventuali collaborazioni con altre istituzioni italiane e/o internazionali (min 800 – max 16.000)
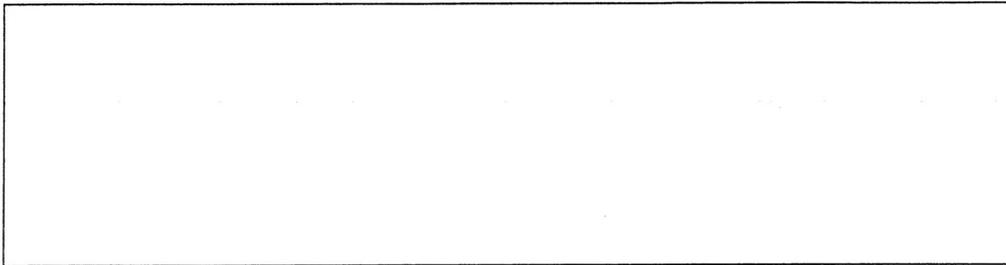
• Descrizione dei beni strumentali utilizzati per la ricerca (max 10.000)
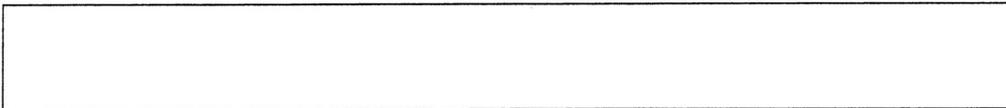
• Piano di attività programmatica per il triennio 2011-2013 (min 2000 – max 16.000)
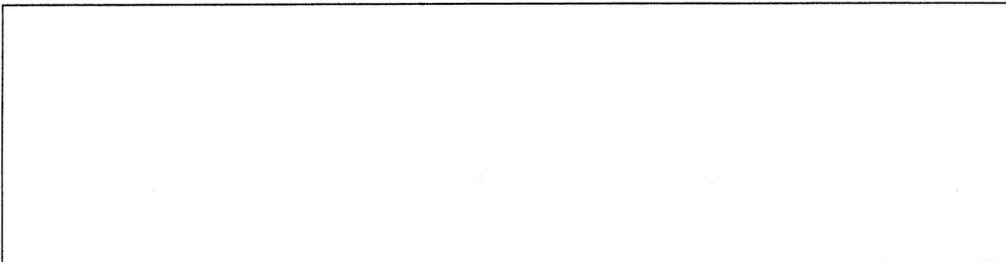
• Progetti di ricerca che si intende indicativamente realizzare nel triennio 2011-2013 indicando eventuali collaborazioni con altre istituzioni italiane e/o internazionali (min 800 – max 16.000)

(Descrivere: Titolo, obiettivi generali, durata, mesi uomo complessivi)
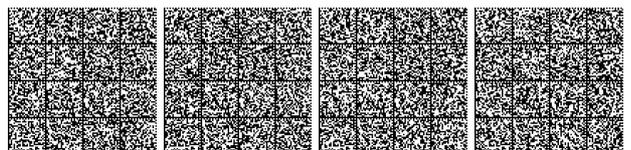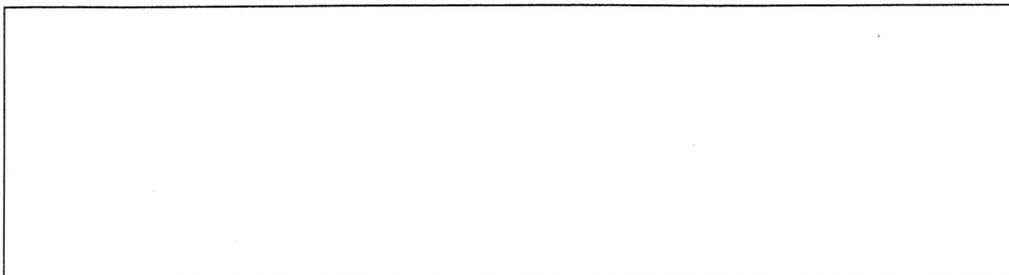
• Sintesi dell'attività di formazione svolta nell'ultimo triennio (min 100 – max 8.
(Indicare il tipo di formazione, la durata, il numero indicativo dei formandi, ecc...)

• Attività di formazione che si intende indicativamente realizzare nel triennio 2011-2013 (min 100 – max 8.000)
(Indicare il tipo di formazione, la durata, il numero indicativo dei formandi, ecc...)

• Attività editoriale svolta nell'ultimo triennio e/o brevetti (min 200 – max 16.000)

• Eventuali rapporti o altre attività scientifiche svolte o in corso di svolgimento con altre istituzioni italiane e/o internazionali (max 16.000)

• Misura del Contributo:.......................

ENTRATE	ANNO 2008 Preventivo	ANNO 2008 Consuntivo	ANNO 2009 Preventivo	ANNO 2009 Consuntivo	ANNO 2010 Preventivo
Da enti pubblici e Privati					
Rendite patrimoniali					
Attività Istituzionali					
USCITE					
Personale dipendente					
Personale non dipendente					
Attrezzature e strumentazioni					

Mese approvazione bilancio ……….

Data e Firma
(Il Legale Rappresentante)

10A13133

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2010.

Accreditamento tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione, del «Dipartimento di Studi storico-sociali e filosofici» dell'Università degli Studi di Siena, in Arezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
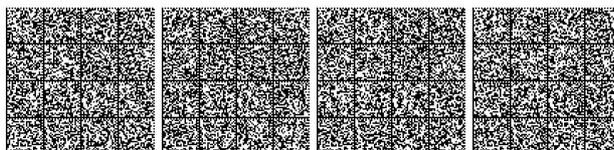
Vista l'istanza 15 giugno 2010, prot. m. dg DAG 2 luglio 2010, n. 91910.E con la quale il prof. Bianca Mariano, nato a Novi Ligure il 7 gennaio 1945, Direttore del Dipartimento di Studi storico-sociali e filosofici dell'Università degli studi di Siena, con sede legale in Arezzo, viale Luigi Cittadini n. 33, codice fiscale n. 8002070524 e P. IVA n. 00273530527, in qualità di legale rappresentante, ha chiesto l'iscrizione tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 dello stesso dipartimento;

Visto che nella stessa nota 15 giugno 2010 prot. m. dg DAG 2 luglio 2010 n. 91910.E il prof. Bianca Mariano,in qualità di legale rappresentante ha dichiarato che il Dipartimento di Studi storico-sociali e filosofici dell'Università degli studi di Siena, è una struttura dell'Università di Siena e che lo Statuto di Ateneo riconosce ai dipartimenti autonomia contabile, amministrativa e di spesa e che il Dipartimento di Studi storico-sociali e filosofici può attivare corsi di perfezionamento, formazione e aggiornamento professionale anche a pagamento;

Atteso che i requisiti posseduti dal «Dipartimento di Studi storico-sociali e filosofici dell'Università degli Studi di Siena», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Arezzo, via Luigi Cittadini n. 33;

che i formatori nelle persone di:

avv. Bittoni Maria, nata ad Arezzo il 13 aprile 1966,

avv. Casciano Giuseppa, nata a Reggio Calabria il 7 novembre 1962,

prof. Catelani Alessandro, nato a Firenze il 10 novembre 1941,

Dispone:

L'accreditamento tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 del «Dipartimento di Studi storico-sociali e filosofici» dell'Università degli studi di Siena, con sede legale in Arezzo, viale Luigi Cittadini n. 33, CF 8002070524 e P. IVA 00273530527.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 28 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A12975

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2010.

Modifica del P.DG 17 dicembre 2007 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione non riconosciuta «ASAC- Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n 5;
Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l'art. 3 comma 2, del D.M. 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato sulla G.U. n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;
Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;
Visto il P.DG. 17/12/2007 con il quale l'associazione non riconosciuta " ASAC- Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione", con sede legale in Milano, Piazza A. Gramsci n. 2, C.F 97341720155 e P.IVA 04532840966, è stata iscritta al n. 20 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5;
Viste le istanze 29 ottobre 2009, prot m. dg. DAG 4 dicembre 2009 n. 152331.E , 17marzo 2010, prot m. dg. DAG 23 marzo 2010 n 43992.E e 15 aprile 2010 prot . m. dg DAG 5 maggio 2010 n. 63929.E, 15 luglio 2010 prot m. dg dag 20 luglio 2010 N. 98461.E e 28 luglio 2010 prot. m. dg DAG 2 agosto n. 104499.E e 21 settembre 2010 prot. m. dg DAG n. 120304.E con le quali il dott. Luigi PAGLIUCA, nato a Milano il 20 maggio 1966, in qualità di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta " ASAC- Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione"., con sede legale in Milano, Piazza A. Gramsci n. 2, C.F. 97341720155 e P.IVA 04532840966 ha comunicato:
- dal 28 aprile 2009 la modifica della sede legale da Milano, Piazza A. Gramsci n. 2 a Milano, corso Buenos Aires n. 79;
- l'inserimento di un nuovo amministratore (dott. ssa Laura PIGOLI, nata a Milano il 15 settembre 1961)
- la cancellazione di un amministratore (dott. ssa MERONI Cristiana, nata a Milano il 16 novembre 1968)
Dal 5 febbraio 2010
- l'inserimento di un nuovo amministratore (dott. GHIDINI Roberto, nata a Milano il 21 febbraio 1965)
- la cancellazione di un amministratore (dott.ssa COLOMBO Carola, nata a Vimercate il 2 agosto 1964)
ed ha chiesto:
- l'inserimento di 71 ulteriori conciliatori (1 in via esclusiva e 70 in via non esclusiva)
- la cancellazione di 1 conciliatore (in via esclusiva) nella persona del dott. CATTANEO Fabrizio, nato a Milano il 3 settembre 1945;
Considerato che ai sensi dell'art. 1 lett. e) del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione ;
che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. f) del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro ;
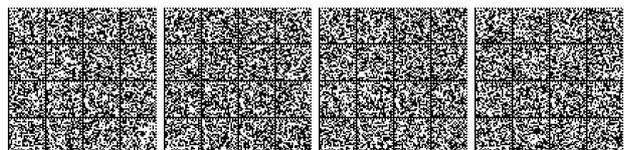
che ai sensi dell'art.. 6 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio ;
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4 lett. a) e b) del citato D.M. 222/2004 per i conciliatori:
con rapporto di lavoro in via esclusiva :
- Dott. PISTONE Emanuele, nato a Milano il 29.03.1962

con rapporto di lavoro in via non esclusiva :
- Dott. ALBERTI Sonia Maria, nata a Milano il 10.12.1967
- Dott. ALIOTTA Rosalia, nata a Milano il 12.12.1953
- Rag. ALIPRANDI Piero nato a Milano il 02.04.1961
- Rag. BAGGINI Claudia, nata a Pavia (MI) il 24.02.1956
- Dott. BASANISI Davide Giorgio, nato a Milano il 05.01.1970
- Dott. BASILICO Adriano, nato a Cogliate (MB) il 07.05.1946
- Dott. BIONDA Romano, nato a Appiano Gentile (CO) il 02.12.1945
- Dott. BOCCALINI Edoardo Giuseppe, nato a Milano il 21.04.1962
- Dott. BONSIGNORE Vincenza, nata a Milano il 16.10.1966
- Rag. BORRONI Roberto nato a Cittiglio (VA) il 12.09.1969
- Avv. BOZZALLA PRET Carlo, nato a Biella (BI) il 08.01.1979
- Rag. BURNENGO Maurizio Carlo, nato a Savona il 11.01.1954
- Rag. CALABRESI Mara, nata a Milano il 18.02.1963
- Dott. CALIENDO Rosa, nata a Palma Campania (NA) il 03.10.1962
- Rag. CAMPANALE Rosa, nata a Cassano delle Murge (BA) il 07.12.1963
- Dott. CANDIDO Antonio, nato a Milano il 30.11.1949
- Dott. CASINI Gianbattista, nato a Rho (MI) il 31.01.1969
- Rag. CAVALLI Stefania, nata a Milano il 15.05.1961
- Dott. CAVENAGO Monica, nata a Milano il 18.01.1971
- Dott. CELENTANO Matteo, nato a S.Ferdinando di Puglia (BT) il 22.05.1965
- Rag. CENTOMO Vittoria, nata a Milano il 06.09.1965
- Dott. COLOMBO Donata, nata a Castellanza (VA) il 14.03.1952
- Dott. CONTI Dolores, nata a Besana Brianza (MB) il 06.01.1957
- Rag. CORNA Fabiano, nato a Endine Gaiano (BG) il 20.04.1956
- Dott. CURIONI Fulvio, nato a Casalpusterlengo (LO) il 16.12.1959
- Rag. DE CARTIS Lorenzo, nato a Milano il 03.03.1945
- Dott. DE LILLO Anna, nata a Senigallia (AN) il 31.05.1954
- Rag. DI GIORGIO Claudio nato a Bollate (MI) il 03.03.1963
- Dott. DI LILLO Domenico, nato a Genzano di Lucania (CZ) il 23.03.1956
- Dott. DOVERA Alfredo, nato a Milano il 10.08.1949
- Avv. FERRINI Francesco, nato a Padova (PD) il 24.09.1968
- Rag. FOSSATI Pasqualina, nata a Lissone (MB) il 28.10.1959
- Avv. GRASSI Daniela Maria, nata a Sedriano (MI) il 28.04.1959
- Rag. GUIDUCCI Gianni, nato a Bologna (BO) il 24.06.1946
- Rag. INSABATO Giovanni, nato a Sesto S. Giovanni (MI) il 22.04.1941
- Dott. LOSCHI Caterina, nata a Milano il 22.09.1962
- Avv. LUCCI Francesca, nata a L'Aquila (AQ) il 01.07.1969
- Dott. MAGRI Michele, nato a Ferrara (FE) il 19.10.1967
- Rag. MAININI Isabella, nata a Milano il 16.05.1968
- Dott. MANGANARO Antonio, nato a Melzo (MI) il 28.02.1945
- Dott. MANGIONE Giuseppina, nata a Palermo (PA) il 13.01.1961
- Rag. MARCOBELLI Roberto, nato a Jesi (AN) il 06.08.1948
- Dott. MAURI Bice Giuseppina, nata a Giussano (MI) il 18.01.1937
- Rag. METELLI Donatella, nata a Cazzago San Martino (BS) il 23.08.1962
- Rag. MITSCHEUNIG Giovanni, nato a Milano il 11.01.1946
- Dott. MONTERISI Sergio, nato a Milano il 20.11.1972

- Rag. MORLINO Saverio, nato a Milano il 10.02.1964
- Rag. MUGRACE Nicola, nato a Cardinale (CZ) il 13.09.1951
- Rag. NATIVO Orazia, nata a Santa Croce Camerina (RG) il 21.05.1958
- Dott. PAGANI Silvia, nata a Sant'Angelo Lodigiano (LO) il 20.05.1973
- Dott. PAGLIUCA Luigi, nato a Milano il 20.05.1966
- Dott. PALMIERI Alberto Antonio, nato a Rho(MI) il 16.04.1960
- Avv. PARRINI Giancarlo, nato a Milano il 05.06.1967
- Dott. PASINI Bertolini Alessandra, nata a Reggio Emilia (RE) il 05.04.1969
- Dott. PERFETTI Mario, nato a Rho (MI) il 14.02.1972
- Rag. QUADRELLI Guglielmo, nato a Trivero (BI) il 07.01.1941
- Dott. RATTI Laura, nata a Carate Brianza (MB) il 24.03.1966
- Rag. RATTI Raimondo Dino, nato a Monza (MB) il 28.03.1947
- Dott. RISARI Gisella, nata a Chignolo Po (PV) il 29.04.1943
- Dott. RIZZA Massimo, nato a Milano il 27.02.1967
- Dott. ROSANÒ Antonella, nata a Busto Garolfo (MI) il 20.11.1964
- Rag. ROSSINI Luciano, nato a Como (CO) il 19.06.1954
- Rag. RUGGERI Ricciotti , nato a Milano il 27.10.1934
- Rag. RUSSO Raffaele, nato a Lavello (PZ) il 23.01.1949
- Dott. SALARIS Giuseppe, nato a Sassari (SS) il 01.11.1964
- Rag. SINISCALCO Giovanni, nato a Gioi (SA) il 07.12.1946
- Rag. SPINOSA Maurizio, nato a Milano il 12.07.1960
- Dott. STIGLIANO Vera Lucia, nata a Heredia (Costa Rica) il 08.09.1970
- Dott. TALLARITA Eva Pia, nata a Milano il 28.08.1968
- Dott. VANINI Mattea, nata a Verona (VR) il 10.06.1974

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. 222/2004;

DISPONE

La modifica del P.DG. 17/12/2007 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5, dell'associazione non riconosciuta " ASAC- Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione", con sede legale in Milano, Piazza A. Gramsci n. 2, C.F 97341720155 e P.IVA 04532840966, limitatamente alla parte relativa alla sede legale, all'elenco degli amministratori, all'elenco dei conciliatori.

Dal 28 aprile 2009 la sede legale deve intendersi in: Milano, corso Buenos Aires n. 79.

L'elenco degli amministratori deve intendersi ampliato di due unità: Dal 28 aprile 2009 con la dott. ssa Laura PIGOLI, nata a Milano il 15 settembre 1961 e dal Dal 5 febbraio 2010 con il dott. GHIDINI Roberto, nata a Milano il 21 febbraio 1965.

L'elenco degli amministratori deve intendersi ridotto di due unità: dal 28 aprile 2009 la cancellazione della dott.ssa MERONI Cristiana, nata a Milano il 16 novembre 1968 e dal 5 febbraio 2010 con quella della dott.ssa COLOMBO Carola, nata a Vimercate il 2 agosto 1964.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3 comma 4 lett. a) i e b) i del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ampliato di 71 ulteriori unità: (con rapporto di lavoro in via esclusiva n. 1) - Dott. PISTONE Emanuele, nato a Milano il 29.03.1962
(con rapporto di lavoro in via esclusiva n.70)- Dott. ALBERTI Sonia Maria, nata a Milano il 10.12.1967, Dott. ALIOTTA Rosalia, nata a Milano il 12.12.1953; Rag. ALIPRANDI Piero nato a Milano il 02.04.1961; Rag. BAGGINI Claudia, nata a Pavia (MI) il 24.02.1956; Dott. BASANISI Davide Giorgio, nato a Milano il 05.01.1970; Dott. BASILICO Adriano, nato a Cogliate (MB) il 07.05.1946; Dott. BIONDA Romano, nato a Appiano Gentile (CO) il 02.12.1945; Dott. BOCCALINI Edoardo Giuseppe, nato a Milano il 21.04.1962; Dott. BONSIGNORE Vincenza, nata a Milano il 16.10.1966; Rag. BORRONI Roberto nato a Cittiglio (VA) il 12.09.1969; Avv. BOZZALLA PRETCarlo, nato a Biella (BI) il 08.01.1979; Rag. BURNENGO Maurizio Carlo, nato a Savona il 11.01.1954; Rag. CALABRESI Mara, nata a Milano il 18.02.1963; Dott. CALIENDO Rosa, nata a Palma Campania (NA) il 03.10.1962; Rag. CAMPANALE Rosa, nata a Cassano delle Murge (BA) il 07.12.1963; Dott. CANDIDO Antonio, nato a Milano il 30.11.1949; Dott. CASINI

Gianbattista, nato a Rho (MI) il 31.01.1969; Rag. CAVALLI Stefania, nata a Milano il 15.05.1961; Dott. CAVENAGO Monica, nata a Milano il 18.01.1971; Dott. CELENTANO Matteo, nato a S.Ferdinando di Puglia (BT) il 22.05.1965; Rag. CENTOMO Vittoria, nata a Milano il 06.09.1965; Dott. COLOMBO Donata, nata a Castellanza (VA) il 14.03.1952; Dott. CONTI Dolores, nata a Besana Brianza (MB) il 06.01.1957; Rag. CORNA Fabiano, nato a Endine Gaiano (BG) il 20.04.1956; Dott. CURIONI Fulvio, nato a Casalpusterlengo (LO) il 16.12.1959; Rag. DE CARTIS Lorenzo, nato a Milano il 03.03.1945; Dott. DE LILLO Anna, nata a Senigallia (AN) il 31.05.1954; Rag. DI GIORGIO Claudio nato a Bollate (MI) il 03.03.1963; Dott. DI LILLO Domenico, nato a Genzano di Lucania (CZ) il 23.03.1956; Dott. DOVERA Alfredo, nato a Milano il 10.08.1949; Avv. FERRINI Francesco, nato a Padova (PD) il 24.09.1968; Rag. FOSSATI Pasqualina, nata a Lissone (MB) il 28.10.1959; Avv. GRASSI Daniela Maria, nata a Sedriano (MI) il 28.04.1959; Rag. GUIDUCCI Gianni, nato a Bologna (BO) il 24.06.1946; Rag. INSABATO Giovanni, nato a Sesto S. Giovanni (MI) il 22.04.1941; Dott. LOSCHI Caterina, nata a Milano il 22.09.1962; Avv. LUCCI Francesca, nata a L'Aquila (AQ) il 01.07.1969; Dott. MAGRI Michele, nato a Ferrara (FE) il 19.10.1967; Rag. MAININI Isabella, nata a Milano il 16.05.1968; Dott. MANGANARO Antonio, nato a Melzo (MI) il 28.02.1945; Dott. MANGIONE Giuseppina, nata a Palermo (PA) il 13.01.1961; Rag. MARCOBELLI Roberto, nato a Jesi (AN) il 06.08.1948; Dott. MAURI Bice Giuseppina, nata a Giussano (MI) il 18.01.1937; Rag. METELLI Donatella, nata a Cazzago San Martino (BS) il 23.08.1962; Rag. MITSCHEUNIG Giovanni, nato a Milano il 11.01.1946; Dott. MONTERISI Sergio, nato a Milano il 20.11.1972; Rag. MORLINO Saverio, nato a Milano il 10.02.1964; Rag. MUGRACE Nicola, nato a Cardinale (CZ) il 13.09.1951; Rag. NATIVO Orazia, nata a Santa Croce Camerina (RG) il 21.05.1958; Dott. PAGANI Silvia, nata a Sant'Angelo Lodigiano (LO) il 20.05.1973; Dott. PAGLIUCA Luigi, nato a Milano il 20.05.1966; Dott. PALMIERI Alberto Antonio, nato a Rho(MI) il 16.04.1960; Avv. PARRINI Giancarlo, nato a Milano il 05.06.1967; Dott. PASINI Bertolini Alessandra, nata a Reggio Emilia(RE) il 05.04.1969; Dott. PERFETTI Mario, nato a Rho (MI) il 14.02.1972; Rag. QUADRELLI Guglielmo, nato a Trivero (BI) il 07.01.1941; Dott. RATTI Laura, nata a Carate Brianza (MB) il 24.03.1966; Rag. RATTI Raimondo Dino, nato a Monza (MB) il 28.03.1947; Dott. RISARI Gisella, nata a Chignolo Po (PV) il 29.04.1943; Dott. RIZZA Massimo, nato a Milano il 27.02.1967; Dott. ROSANÒ Antonella, nata a Busto Garolfo (MI) il 20.11.1964; Rag. ROSSINI Luciano, nato a Como (CO) il 19.06.1954; Rag. RUGGERI Ricciotti , nato a Milano il 27.10.1934; Rag. RUSSO Raffaele, nato a Lavello (PZ) il 23.01.1949; Dott. SALARIS Giuseppe, nato a Sassari (SS) il 01.11.1964; Rag. SINISCALCO Giovanni, nato a Gioi (SA) il 07.12.1946; Rag. SPINOSA Maurizio, nato a Milano il 12.07.1960; Dott. STIGLIANO Vera Lucia, nata a Heredia (Costa Rica) il 08.09.1970; Dott. TALLARITA Eva Pia, nata a Milano il 28.08.1968 e Dott. VANINI Mattea, nata a Verona (VR) il 10.06.1974.

Resta ferma l'iscrizione al n. 20 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 28 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13084
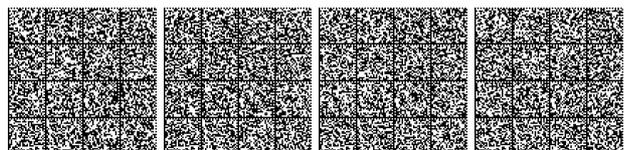
DECRETO 20 ottobre 2010.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di S. Giorgio La Molara.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Napoli in data 10 settembre 2010 prot. n. 239/10 GAB, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di Pace di S. Giorgio La Molara non è stato in grado di funzionare per assenza di personale di cancelleria nei giorni 12 e 13 agosto 2010;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di S. Giorgio La Molara nei giorni 12 e 13 agosto 2010 per assenza di personale di cancelleria, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 ottobre 2010

p. *Il Ministro*
il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

10A13432

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° ottobre 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità SpA» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Marrone di Caprese Michelangelo» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (UE) n. 1237/2009 della Commissione dell'11 dicembre 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Marrone di Caprese Michelangelo»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Agroqualità S.p.A.» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Marrone di Caprese Michelangelo» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 settembre 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Agroqualità S.p.A.» con sede in Roma, Piazza Marconi n. 25, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Marrone di Caprese Michelangelo», registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 1237/2009 della Commissione dell'11 dicembre 2009.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualità S.p.A.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Agroqualità S.p.A» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Marrone di Caprese Michelangelo», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «Agroqualità S.p.A.» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «Agroqualità S.p.A.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Marrone di Caprese Michelangelo», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Agroqualità S.p.A.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità S.p.A.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità S.p.A.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Marrone di Caprese Michelangelo» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità S.p.A.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2010, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Dal momento che l'autorizzazione ad «Agroqualità S.p.A.» a eseguire il controllo sulla denominazione di origine protetta «Marrone di Caprese Michelangelo» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione è in atto, «Agroqualità S.p.A.» potrà accettare da ciascun aderente al circuito tutelato, sotto la loro propria responsabilità, autodichiarazioni di conformità per le fasi produttive precedenti l'avvio del controllo ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

L'organismo autorizzato «Agroqualità S.p.A.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A12614
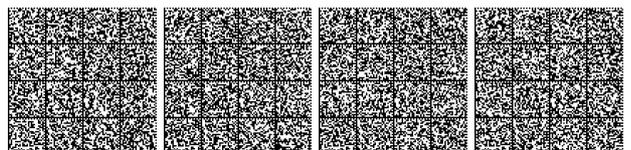
PROVVEDIMENTO 14 ottobre 2010.

Iscrizione della denominazione «Patata della Sila» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 898 della Commissione del 8 ottobre 2010, la denominazione «Patata della Sila» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati, è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Patata della Sila», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Patata della Sila», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 898 dell'8 ottobre 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Patata della Sila», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 14 ottobre 2010

Il Capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA "PATATA DELLA SILA."

Art.1
DENOMINAZIONE

L'Indicazione Geografica Protetta "Patata della Sila" è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La denominazione "Patata della Sila" designa il tubero della specie *Solanum tuberosum*, della famiglia delle *Solanacee* ottenuto dalle varietà Agria, Desirèe, Ditta, Majestic, Marabel, Nicola, e che deve presentare al consumo le seguenti caratteristiche:

<u>*Caratteristiche fisiche*</u>
Forma: Tonda – Tonda/ovale – Lunga/ovale
Calibro: compreso tra

- 0/28 mm (granaglia)
- 28/45 mm (mezzanella o tondello)
- tra 46/75 mm (prima)
- oltre 76 mm (fiorone)

Buccia: resistente dopo sfregamento.
Polpa: compatta, senza cedimenti alla pressione.

<u>*Sostanza secca*</u>
Contenuto minimo: 19%:
All'atto dell'immissione al consumo i tuberi devono essere sani, non germogliati, interi, puliti, esenti da macchie aventi una profondità superiore a 3 mm e/o danni provocati da attacchi parassitari. È ammessa la presenza di tagli e/o unghiature e/o spellature su una quantità in peso di tuberi inferiore al 5% del totale.

R.m.a.(residuo ammesso di principi attivi) (%): inferiore al 50 % del limite previsto dalla legislazione vigente.

Art. 3
ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione della "Patata della Sila" comprende esclusivamente il territorio dei seguenti comuni: Acri, Aprigliano, Bocchigliero, Celico, Colosimi, Longobucco, Parenti, Pedace, Rogliano, San Giovanni in Fiore, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, in provincia di Cosenza ed i comuni di Albi, Carlopoli, Cicala, Confluenti, Decollatura, Magisano, Martirano, Martirano Lombardo, Motta S.Lucia, Serrastretta, Sorbo San Basile, Soveria Mannelli, Taverna in provincia di Catanzaro. I suddetti comuni delimitano e circondano naturalmente Altopiano della Sila, dove la natura dei terreni, e le caratteristiche climatiche permettono di ottenere una crescita dei tuberi costante e lenta e una maturazione della pianta ottimale.

Art. 4
PROVA DELL'ORIGINE

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5
METODO DI OTTENIMENTO

Caratteristiche del tubero-seme
La "Patata della Sila" deve provenire da tuberi-seme certificati secondo le norme sementiere nazionali. Questi devono essere seminati nel territorio di cui all'art. 3 per un ciclo produttivo. E' ammesso l'utilizzo di semi autoriprodotti, per non più di un ciclo produttivo, dall'azienda agricola produttrice (c.d rimonta).
Le dimensioni dei tuberi-seme devono essere di calibro compreso tra 28-55 mm.
I tuberi-seme devono essere conservati in ambienti aerati con finestre e/o con sistemi di ventilazione forzata, con umidità relativa superiore all'80% e temperatura statica compresa tra 4 e 12°C.
È ammessa la frigoconservazione alla temperatura compresa tra 4 e 6°C nel periodo dal 1 marzo al 31 maggio, al fine di evitare la germogliazione.
Pre-germogliazione
È ammessa una pre-germogliazione dei tuberi-seme, allo scopo di stimolare un anticipo del ciclo produttivo della tuberificazione. Il periodo di pre-germogliazione può variare da 10 a 20 giorni prima della messa a dimora (semina), al termine del quale i germogli devono raggiungere una lunghezza compresa tra 1 e 1,5 cm.
Per i tuberi-seme di dimensione superiore ai 45 mm è ammesso il taglio manuale o meccanico, rispettando rigorosamente un periodo di almeno 4 giorni di cicatrizzazione prima della messa a dimora.
Sono ammessi trattamenti concianti al seme con principi attivi registrati.
Preparazione del terreno
I terreni destinati alla coltivazione della "Patata della Sila" devono essere preparati per facilitare lo sgrondo dell'acqua ed evitare la presenza di ristagni.
L'aratura si deve praticare in autunno nel periodo che va dal 21 settembre al 21 dicembre o in primavera nel periodo che va dal 21 marzo al 21 giugno.
È ammesso l'interramento della paglia o dei residui delle coltivazioni in modo da incrementare la sostanza organica nel terreno.
È ammessa la fresatura del terreno.
Fertilizzazioni
Le unità azotate massime per ettaro non dovranno superare le 220 unità in caso di assenza di apporto di sostanza organica e le 150 unità in caso di apporto di sostanza organica.
Tecnica di Semina e Coltivazione
Rotazioni
Gli impianti della "Patata della Sila" devono essere realizzati su terreni ove si registra l'assenza della solanacea per almeno due anni precedenti consecutivi. Si consiglia in questo intertempo la coltivazione di cereali autunno-vernini, di erbai (a base leguminose) e di prati polifiti di montagna.

Epoca e Caratteristiche della semina
La semina deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 30 giugno.
Non può essere superata una densità massima di 80.000 tuberi/ha.
Irrigazione
Le irrigazioni, effettuate con tecniche a pioggia, per scorrimento o gocciolatoi, devono essere effettuate a partire dall'epoca di tuberizzazione adottando volumi non superiori ai 45 mm.
Difesa
Salvo condizioni favorevoli, i trattamenti dovranno iniziare alla chiusura delle file ed in via preventiva dovranno essere utilizzati prodotti di contatto, mentre in caso di attacco, si potranno utilizzare prodotti sistemici in miscela con *citotropici o citotropici + contatticidi.*
Il trattamento con piretroidi deve essere fatto su terreno umido.
Raccolta
La raccolta della "Patata della Sila" avviene manualmente o meccanicamente prelevando il tubero dal terreno esclusivamente nel seguente periodo: dal 20 di agosto fino al 30 di novembre.
L'epoca precisa di raccolta viene determinata quando il periderma è completamente formato e consistente.
Fase di post-raccolta
La conservazione della "Patata della Sila" avviene al coperto, in *bins* o in cumuli di altezza non superiore ai 4 metri. In questo secondo caso si deve prevedere l'arieggiamento del prodotto attraverso la creazione di cunicoli di aerazione forzata sia orizzontali che verticali.
Per favorire l'asciugatura e la cicatrizzazione del prodotto occorre arieggiare il locale per 10-15 giorni dalla raccolta attraverso l'apertura di finestre, oppure favorire l'immissione di aria tramite impianti di areazione forzata.
La "Patata della Sila" deve essere conservata al buio a temperatura ambiente per un periodo di massimo 8 mesi e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo, oppure in apposite celle frigorifere con temperatura comprese tra 5° e 10° C e umidità pari a 93-98% per un massimo di 10 mesi e comunque non oltre il 30 maggio.
Non sono ammessi trattamenti antigermoglianti con prodotti di sintesi chimica.
La coltivazione della "Patata della Sila" può essere eseguita secondo le modalità di coltivazione dell'agricoltura biologica e/o dell'agricoltura integrata, così come previsto dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia.

Art. 6
LEGAME CON L'AMBIENTE

La patata della Sila è contraddistinta ed apprezzata per le ottime qualità culinarie, in particolare per quel che riguarda la frittura grazie all'elevato contenuto di sostanza secca che presentano i tuberi coltivati sull'Altopiano Silano. Relativamente a questo aspetto è stata condotta un'analisi sulla varietà Agria, comparandola con campioni provenienti da altre zone produttive. I risultati hanno dimostrato come la patata coltivata sull'Altopiano Silano presenti livelli di sostanza secca molto più elevati, quindi una migliore attitudine alla frittura, nonché un sapore tipico più marcato rispetto alle altre provenienze. La patata della Sila è percepita come prodotto di qualità dalle popolazioni che circondano l'Altopiano della Sila (Cosenza – Crotone – Catanzaro - Piana di Sibari) che si approvvigionano tradizionalmente direttamente dalle aziende produttrici. Particolarmente rinomata nei mercati della Sicilia, della Puglia e della Campania che, nei periodi di raccolta mantengono legami stabili di commercio fin dagli anni '50. La capacità di conservazione e il mantenimento delle caratteristiche organolettiche rendono la patata della Sila storicamente molto utilizzata per le provviste invernali in tutte queste aree. L'ottima reputazione della Patata della Sila è testimoniata anche dall'enorme successo che hanno le manifestazioni e le sagre sul tema, le quali richiamo una

miriade di turisti, provenienti principalmente dalle regioni su citate, che ogni autunno giungono sull'Altopiano desiderosi di gustare il prelibato tubero.
L'aspetto pedoclimatico del territorio dove viene coltivato questo prodotto assume una grande importanza. Da un punto di vista granulometrico i terreni silani sono in massima parte sciolti, tendenzialmente sabbiosi a grana fine e quindi molto permeabili e facilmente lavorabili; il pH risulta con un valore compreso tra 5 e 6,5; infine risultano essere ben dotati di sostanza organica, e quindi di fertilità naturale, che in alcune aree raggiunge valori pari al 10,04%. Dal punto di vista pedologico, secondo recenti studi (si può citare a riguardo Lulli ed al., 2002) emerge che tali caratteristiche sono ottimali per la coltivazione della patata.
Dal punto di vista climatico l'Altopiano della Sila presenta un clima estremamente secco d'estate e freddo d'inverno. Le temperature registrate riportano valori crescenti nel periodo tra aprile e maggio, ideale quindi per le semine**.** L'irrigazione avviene con acqua di sorgente e i trattamenti sono ridotti al minimo poiché grazie alle escursioni termiche estive tra il giorno e la notte molto accentuate, al rigido inverno e alla neve che detergono l'ambiente da innumerevoli agenti dannosi per le colture, gli attacchi di parassiti sono estremamente rari, circoscritti e pertanto facilmente controllabili. La crescita delle piante è inoltre favorita dall'escursione termica giornaliera e dalla radiazione prolungata che permettono di ottenere una crescita costante e lenta, favorevole all'accumulo di sostanza secca, ed una maturazione finale della pianta consona all'ottenimento di un prodotto adatto alla lunga conservazione.
La zona è totalmente avulsa da fonti di inquinamento atmosferico e/o idrico, poiché non esistono industrie sul territorio, il traffico di veicoli a motore è molto limitato perché non ci sono autostrade e strade extra urbane principali. Sul territorio insiste una bassa densità di popolazione. Lo sfruttamento dei suoli Silani è estremamente contenuto. La patata rappresenta l'unico prodotto ortofrutticolo coltivato sull'altopiano, con una rotazione almeno biennale sullo stesso terreno, ove la solanacea viene solitamente alternata con grano o foraggio.
La coltivazione della patata nella Sila ha una storia lunga e documentata. Un primo cenno si ritrova nella Statistica del Regno di Napoli del 1811.
Nel 1955 nasce il "*Centro Silano di Moltiplicazione e Selezione delle Patate da Seme*" con il compito di favorire la diffusione del seme certificato.
Alcuni studi alla fine degli anni '80 (1988) attestano che l'Altopiano Silano era tra i maggiori bacini di produzione di patate da semina registrando l'ampiezza media maggiore in assoluto degli stabilimenti.
La coltivazione della patata ha rappresentato da sempre un'importante fonte economica per l'Altopiano silano. Nel corso degli anni le famiglie contadine silane hanno continuamente tramandato la coltivazione della patata e, sebbene le origini della sua introduzione siano antiche, è solo a partire dagli ultimi decenni che intorno alla sua coltivazione si è sviluppato un positivo sistema economico e produttivo.
Dal punto di vista "sociale", la pataticoltura impegna circa 1.200 famiglie. Il solo settore della produzione si attesta su un fatturato di oltre 15 milioni lordi di euro, ma se a questo dato viene aggiunto l'indotto rappresentato da trasporti, prestazioni tecniche e contabili, attrezzature, macchine ed impianti, materiali per la lavorazione, consumi di carburante, etc., il comparto pataticolo raggiunge la consistente cifra di circa 500 milioni di euro.
Questi dati, dal punto di vista economico fanno trasparire una fondamentale fonte di reddito per gli operatori locali che, peraltro, impegnati nel processo produttivo stesso, garantiscono l'insediamento stabile di cose e persone nell'Altopiano, rendendolo sempre vivo in ogni periodo dell'anno.
Il legame culturale del prodotto al territorio è dimostrato dalle sagre e manifestazioni ad esso dedicate . Tra queste si segnalano per tradizione e qualità degli espositori:

- Camigliatello Silano, dove dal 1978 si celebra, nel mese di ottobre, la famosa *Sagra della Patata della Sila*, unitamente alla *Mostra Mercato della Patata della Sila e delle Macchine Agricole.*

- Parenti, dove dal 1980 consecutivamente l'ultima domenica di agosto, si svolge una grande manifestazione sulla Patata della Sila a carattere folcloristico e culinario;

Il legame culturale è sottolineato anche dal largo impiego della patata in numerose ricette tipiche della tradizione gastronomica locale, come "pasta, patate e uova", "pasta e patate al forno", "pasta, patate e zucchine", "pasta patate finocchio selvatico e carne".

Art. 7

STRUTTURE DI CONTROLLO

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg.(CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo ICEA- Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna - tel. +39 051.272986 - fax +39 051.232011 - icea@icea.info

Art. 8

ETICHETTATURA

Confezionamento

Per l'immissione al consumo il confezionamento della "*Patata della Sila*" deve essere effettuato in una delle seguenti tipologie di confezioni:

Confezione Vert-bag; Girsac e Buste da: 1 Kg, 1,5 Kg, 2 Kg, 2,5 Kg, 5 Kg
Retina da: 1 Kg, 1,5 Kg, 2 Kg, 2,5 Kg
Sacco da: 2,5 Kg, 3 Kg, 4 Kg, 5 Kg, 10 Kg
Cartone da: 5 Kg, 10 Kg, 12,5 Kg, 15 Kg, 20 Kg
Cassa in legno da: 12,5 Kg, 15 Kg, 18 Kg, 20 Kg
Cesta da: 10 Kg, 12,5 Kg, 15 Kg, 20 Kg
Vassoio da: 0,5 Kg, 0,750 Kg, 1 Kg
Vaschetta da: 0,5 Kg, 0,750 Kg, 1 Kg

Tutte le confezioni devono essere in materiale idoneo all'uso alimentare e sigillate in modo tale che il prodotto non possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa.

Non è ammessa la vendita di prodotto sfuso, ad esclusione del caso in cui il singolo tubero venga contrassegnato mediante apposizione del logo (ad es. marchiatura a laser del tubero o apposizione di bollini). L'etichettatura del singolo tubero con il logo è applicabile solo ai calibri superiori o uguali a 46 mm.

Etichettatura

Le modalità di presentazione del prodotto all'atto dell'immissione al consumo prevedono che sull'etichetta compaiano, a caratteri chiari e leggibili, oltre al logo, al simbolo grafico comunitario e relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti indicazioni:

a) "***Patata della Sila***", con l'eventuale traduzione aggiunta, seguita, per esteso o in sigla (IGP), dalla espressione traducibile "***Indicazione Geografica Protetta***";
b) il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e del centro di lavorazione e confezionamento.

La denominazione "*Patata della Sila*" è traducibile.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa
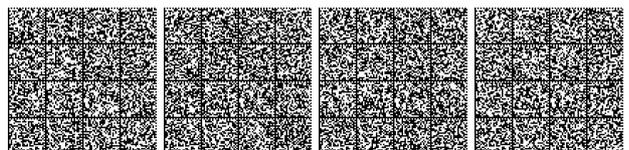
comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.
Poiché il prodotto è ottenuto in territorio classificato geograficamente di montagna, l'etichetta dovrà riportare la dicitura " prodotto della montagna".

Logo
Il logo del prodotto riporta come elemento centrale ed in primo piano la scritta PATATA della SILA (in maiuscolo le parole "PATATA" e "SILA", in minuscolo "della"). La scritta è sviluppata orizzontalmente tra due linee irregolari: la linea superiore raffigura a sinistra tre alberi stilizzati ed, a seguire, una montagna con cinque cime; la linea inferiore sostiene la scritta e termina con il disegno di un'onda stilizzata con quattro punte. Entrambe le linee iniziano e terminano in corrispondenza della scritta PATATA della SILA. Il carattere tipografico del testo è il "Galliard BT" di colore blu, "PANTONE Reflex Blue ".
Il colore presente nel logo è il blu, "PANTONE Reflex Blue".
E' consentito riprodurre il logo in altri colori.
Il limite massimo di riduzione del marchio è di base cm 2,5.

10A12797

DECRETO 14 ottobre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «A.R.U.S.I.A. - Laboratorio analisi Orvieto» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 19 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2007 con il quale il laboratorio A.R.U.S.I.A. - Laboratorio analisi Orvieto, ubicato in Orvieto (Terni), via dei Tessitori n. 9, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 settembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio A.R.U.S.I.A. - Laboratorio analisi Orvieto, ubicato in Orvieto (Terni), via dei Tessitori n. 9, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi (0,2-2,0 %P/P)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (Assorbanza valori compresi tra 0,1- 2,5 ABS)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi (2,0-20,0 meq di O2 / 1000g)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

10A12798

DECRETO 14 ottobre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «A.R.U.S.I.A. - Laboratorio analisi Orvieto» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 24 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 159 del 9 luglio 2008 con il quale al laboratorio A.R.U.S.I.A. - Laboratorio analisi Orvieto, ubicato in Orvieto (Terni), via dei Tessitori n. 9 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 settembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione:

Al laboratorio A.R.U.S.I.A.- Laboratorio analisi Orvieto, ubicato in Orvieto (Terni), via dei Tessitori n. 9, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale (3-10 g/l acido tartarico)	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009 par. 5.3
Acidità volatile (0,1-1,5 g/l acido acetico)	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido Sorbico (20-250 mg/l acido sorbico)	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009 par. 2
Biossio di zolfo anidride solforosa libera (10-60 mg/l SO2)	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 par. 2.3
Biossio di zolfo anidride solforosa totale (20-250 mg/l SO2)	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 par. 2.3
Ceneri (1,0- 5,0 g/l)	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri (20-500 mg/l NaCl)	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Estratto secco non riduttore (da calcolo) (14-100 g/l)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 par. 2.2 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par. 3.2
Estratto secco totale (14-100 g/l)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 par. 2.2
Ferro (1 -10 mg/l Fe)	OIV MA-F-AS322-05-FER 2009
Litio (10-100 ug/l Li)	DM 12/03/1986 G.U. 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica e Densità relativa a 20°C (0,98-1,10 g/ml)	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 par. 5.2
pH (3-5 pH)	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Rame (0,2 - 2,0 mg/l)	OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009
Sodio (10 -100 mg/l Na)	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009
Solfati (150-1000 mg/l K2SO4)	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Titolo alcolometrico volumico (10-15 % (V/V))	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 met. C
Zinco (0,5 - 6,0 mg/l)	OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009
Zuccheri riduttori (1-250 g/l)	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par. 3.2

10A12800

DECRETO 15 ottobre 2010.

Rettifica dell'art. 1, comma 6, del decreto 17 luglio 2009, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», per le rispettive sottozone e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 28 luglio 2009, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per le rispettive sottozone e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione;

Vista la nota n. 385572 presentata in data 14 luglio 2010 dalla regione Veneto con la quale la regione Veneto, tenendo conto delle esigenze manifestate dai produttori interessati, ha chiesto che la deroga temporanea di cui all'art. 1, comma 6, del citato decreto ministeriale 17 luglio 2009, per consentire l'uso del tappo a corona per la tipologia «Prosecco» frizzante designata senza alcuna menzione geografica aggiuntiva, venga estesa anche all'uso del «tappo meccanico a clip»;

Ritenuto, in accoglimento della predetta richiesta, di dover apportare la conseguente rettifica integrativa all'art. 1, comma 6, del citato decreto ministeriale 17 luglio 2009;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1, comma 6, primo trattino, del decreto ministeriale 17 luglio 2009 richiamato nelle premesse, è sostituito dal seguente testo:

« – del tappo "a corona" e del tappo meccanico "a clip" per la chiusura delle bottiglie dei vini frizzanti;».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

10A12799

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 ottobre 2010.

Aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti per il trasporto di gas naturale.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, ed in particolare l'articolo 9, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, individua, sentita la Conferenza Unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'ambito della Rete Nazionale dei Gasdotti;

Vista la legge 23 agosto 2004, n.239, e in particolare l'articolo 1, comma 7, lettera *h)*, che stabilisce che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti è effettuata dallo Stato, avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Visto l'articolo 52-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, come aggiunto dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n.330;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n.18 del 23 gennaio 2001, con il quale è stata individuata la Rete Nazionale dei Gasdotti su conforme parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, espresso con deliberazione 12 ottobre 2000, n.186/00 e della Conferenza Unificata, espresso nella riunione del 21 dicembre 2000;

Visto l'articolo 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 sopra citato, che dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, su richiesta di una impresa di trasporto del gas, all'inclusione nella Rete Nazionale dei Gasdotti di nuovi gasdotti rispondenti ai requisiti di legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le regioni e le province autonome interessate, e provvede, in funzione delle modifiche intervenute, all'aggiornamento degli allegati al predetto decreto, dandone comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle regioni interessate ed ai soggetti che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sulla rete nazionale di trasporto;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 4 agosto 2005 con il quale sono stati inclusi nella Rete Nazionale dei Gasdotti nuovi metanodotti ed aggiornati gli allegati al predetto decreto ministeriale 22 dicembre 2000;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 13 marzo 2006 con il quale all'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale dei Gasdotti, allegato al suddetto decreto 4 agosto 2005, è aggiunto in allegato 3 "Interconnector" il gasdotto "IGI";

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 22 aprile 2008, con il quale sono stati inclusi nella Rete Nazionale dei Gasdotti nuovi metanodotti ed aggiornati gli allegati al predetto decreto ministeriale 13 marzo 2006;

Viste le istanze della società Snam Rete Gas S.p.A. per l'inserimento nella Rete Nazionale dei Gasdotti dei seguenti metanodotti:

1. Sealine Monforte S. Giorgio-Policastro Bussentino (Sicilia, Campania);

2. Policastro Bussentino-Montesano sulla Marcellana (Campania);

3. allacciamento Edison Stoccaggio di Castel Bolognese (Emilia Romagna);

4. San Pier Niceto- Monforte S. Giorgio (Sicilia);

5. Cremona-Sergnano (Lombardia);

6. Allacciamento Campo di stoccaggio di Bordolano (Lombardia);

7. Zimella-Cervignano (Lombardia, Veneto);

8. Pontremoli-Cortemaggiore (Toscana, Emilia Romagna);

9. Villesse-Gonars (Friuli Venezia Giulia);

10. Villesse-Gorizia (Friuli Venezia Giulia);

11. Bordano-Flaibano (Friuli Venezia Giulia);

12. Flaibano-Istrana (Friuli Venezia Giulia, Veneto);

13. Piombino-Collesalvetti (Toscana);

14. allacciamento terminale GNL Porto Empedocle -Nuove Energie- (Sicilia);

15. Agrigento Piazza Armerina (Sicilia);

16. allacciamento Panda di Gela-Sealine Messina Palmi 6° linea (Sicilia, Calabria);

Vista l'istanza della società TAP TransAdriatic Pipeline S.p.A. per l'inserimento nella Rete Nazionale dei Gasdotti del tratto ricadente nel mare territoriale, fino alla connessione con la Rete Nazionale dei Gasdotti, dell'interconnector TAP, di importazione di gas naturale dell'Area del Caspio via Albania e Grecia;

Considerato inoltre il parere favorevole dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e delle Regioni interessate acquisito per comunicazione scritta o intervenuto per silenzio-assenso, essendo trascorsi i termini previsti per la formulazione del parere richiesto senza che sia pervenuta alcuna manifestazione di dissenso, relativamente ai metanodotti succitati;

Ritenuto che per le loro caratteristiche tecnico-funzionali i suddetti gasdotti sono riconducibili a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti

1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale dei Gasdotti allegato al decreto del Ministro delle attività produttive 22 aprile 2008, dal 1° gennaio 2011, sono aggiunti i seguenti gasdotti:

a) Sealine Monforte S. Giorgio-Policastro Bussentino (Sicilia, Campania);

b) Policastro Bussentino-Montesano sulla Marcellana (Campania);

c) allacciamento Edison Stoccaggio di Castel Bolognese (Emilia Romagna);

d) San Pier Niceto- Monforte S. Giorgio (Sicilia);

e) Cremona-Sergnano (Lombardia);

f) Allacciamento Campo di stoccaggio di Bordolano (Lombardia);

g) Zimella-Cervignano (Lombardia, Veneto);

h) Pontremoli-Cortemaggiore (Toscana, Emilia Romagna);

i) Villesse-Gonars (Friuli Venezia Giulia);

j) Villesse-Gorizia (Friuli Venezia Giulia);

k) Bordano-Flaibano (Friuli Venezia Giulia);

l) Flaibano-Istrana (Friuli Venezia Giulia, Veneto);

m) Piombino-Collesalvetti (Toscana);

n) allacciamento terminale GNL Porto Empedocle -Nuove Energie- (Sicilia);

o) Agrigento Piazza Armerina (Sicilia);

p) allacciamento Panda di Gela-Sealine Messina Palmi 6° linea (Sicilia, Calabria.

2. All'elenco di cui all'Allegato 3 é aggiunto:

a) il tratto dell'interconnector TAP, TransAdriatic Pipeline S.p.A., ricadente nel mare territoriale, fino alla connessione con la Rete Nazionale dei Gasdotti.

3. Negli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto sono riportati gli elenchi aggiornati e specificatamente:

- Allegato 1: metanodotti facenti parte della Rete Nazionale dei Gasdotti, inclusi i nuovi tratti di cui al precedente comma 1;

- Allegato 2: gasdotti di importazione da Stati non appartenenti all'Unione Europea ubicati nel mare territoriale e gasdotti di coltivazione utilizzati per l'importazione di gas naturale;

- Allegato 3: Interconnector, incluso il tratto di interconnector di cui al precedente punto 2;

- Allegato 4: Metanodotti di collegamento a Terminali di rigassificazione GNL.

Art. 2.

Aggiornamento dei dati relativi alla Rete Nazionale dei Gasdotti

1. A partire dal 1 gennaio 2011, i soggetti gestori di tratti della Rete Nazionale dei Gasdotti devono presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno.

2. Il Ministero entro il successivo 30 settembre, procede a una valutazione delle istanze e, per quelle rispondenti ai requisiti richiesti, provvede a richiedere il relativo parere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e alle Regioni interessate. In caso di assenza di riscontro entro 30 giorni, si intende acquisito parere positivo per silenzio assenso. Il Ministero procede entro il 30 novembre alla emanazione di un decreto relativo all'aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti. L'aggiornamento della Rete nazionale dei Gasdotti di cui al decreto sopra citato, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata istanza di aggiornamento e si riferisce alle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di del 30 giugno dell'anno in cui é presentata l'istanza.

Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione.

Roma, 21 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI
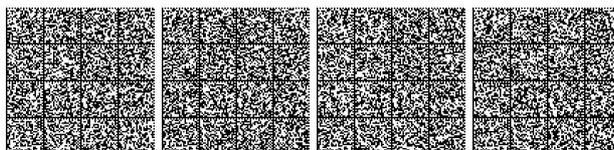
ALLEGATO

ALLEGATO 1 - RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI (Aggiornamento al 1° gennaio 2011)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 1° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**15,6**	1ª	1980	
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 2° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**15,6**	1ª	1980	
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 3° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**15,5**	1ª	1980	
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 4° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	**31,5**	1ª	1993 / 1994	
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 5° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	**31,5**	1ª	1993 / 1994	
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 6° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	**3,0**	1ª	1993 / 1994	
Totale a				**112,7**			
MAZARA DEL VALLO - GAGLIANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**224,0**	1ª	1981 / 1980	
MAZARA DEL VALLO - SCIACCA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**49,8**	1ª	1992	
SCIACCA - CANICATTI'	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**82,0**	1ª	1992	
CANICATTI' - ENNA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**59,8**	1ª	1995	
ENNA - BRONTE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**65,3**	1ª	1994	
BRONTE - MONTALBANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**28,4**	1ª	1993	Rettifica lunghezza
MONTALBANO-MESSINA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**76,9**	1ª	1996	In fase realizzativa
GAGLIANO - MESSINA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**129,5**	1ª	1980	Rettifica lunghezza
REGGIO CALABRIA - S.EUFEMIA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**96,2**	1ª	1980	
PALMI - MAIDA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**76,7**	1ª	1993	
S. EUFEMIA - CASTROVILLARI	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**101,6**	1ª	1981	
MAIDA -MARTIRANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**34,1**	1ª	1993	
MARTIRANO - TARSIA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**69,4**	1ª	1995 / 1994	
TARSIA - LAURIA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**69,3**	1ª	1994	
CASTROVILLARI - MELIZZANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**286,3**	1ª	1982 / 1981	
LAURIA - MONTESANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**37,7**	1ª	1995	
MONTESANO - BUCCINO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**57,2**	1ª	1993	
BUCCINO - COLLIANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**17,3**	1ª	1997 / 1996	
COLLIANO - CONTRADA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**61,3**	1ª	1997 / 1996	
CONTRADA - MELIZZANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**59,3**	1ª	1997	
MELIZZANO - MAENZA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**133,2**	1ª	1983 / 1982	Rettifica lunghezza
MAENZA - GALLESE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**126,4**	1ª	1983	
MELIZZANO-VASTOGIRARDI	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**89,0**	1ª	1997 / 1993	
VASTOGIRARDI - ORICOLA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**139,4**	1ª	1993	
ORICOLA - CICILIANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	**18,0**	1ª	1993	
ORICOLA - GALLESE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**82,4**	1ª	1994	
GALLESE - TERRANUOVA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	**169,2**	1ª	1984	
GALLESE - CELLENO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**35,1**	1ª	1993	
CELLENO - CETONA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**59,1**	1ª	1994	
CETONA - TERRANUOVA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**75,5**	1ª	1994	
TERRANUOVA - MINERBIO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	**155,2**	1ª	1984	
TERRANUOVA-CASTELBOLOGNESE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**111,5**	1ª	1996	
CASTELBOLOGNESE - MINERBIO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**43,8**	1ª	1993	Rettifica lunghezza
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI SMISTAMENTO DI MINERBIO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**2,0**	1ª	1999	
Allacciamento REPUBBLICA S. MARINO I› PRESA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	80	**1,3**	1ª	1950	
Allacciamento REPUBBLICA S. MARINO II› PRESA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	100	**4,4**	1ª	1950	
MINERBIO - POGGIO RENATICO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	**19,0**	1ª	1988	
MINERBIO - ZIMELLA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	850	**85,5**	1ª	1981 / 1980	
POGGIO RENATICO - CORTEMAGGIORE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	**138,9**	1ª	1986 / 1985	
MINERBIO - CASTELFRANCO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**38,7**	1ª	1992	
CASTELFRANCO - PARMA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**70,8**	1ª	1995 / 1994	
PARMA - CORTEMAGGIORE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**52,4**	1ª	1995	
TARVISIO - MALBORGHETTO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	**5,0**	1ª	1975 / 1973	Parzialmente fuori esercizio
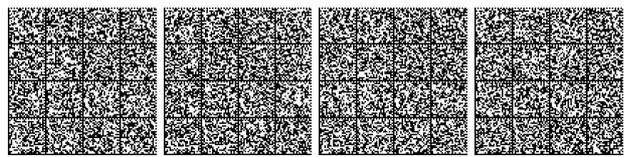
ALLEGATO 1 - RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI (Aggiornamento al 1° gennaio 2011)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
MALBORGHETTO - CAMISANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	**162,5**	1ª	1975 / 1973	Rettifica lunghezza
CAMISANO-SERGNANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	850	**176,0**	1ª	1975 / 1974	
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI SERGNANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**2,4**	1ª	1999	
TARVISIO - ZIMELLA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	**265,1**	1ª	1991 / 1987	
ZIMELLA - POGGIO RENATICO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**66,5**	1ª	2000	
PORDENONE - ODERZO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**27,2**	1ª	1999	
ODERZO - ISTRANA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**34,0**	1ª	1999	
FLAIBANO - GONARS	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	**32,2**	1ª	1981	
GONARS - VILLESSE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	**14,5**	1ª	1989 / 1988	
VILLESSE - GORIZIA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**17,8**	1ª	1991	
S.STEFANO DI MAGRA - LA SPEZIA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	**18,8**	1ª	1969	Rettifica lunghezza
CORTEMAGGIORE - S.STEFANO DI MAGRA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	**122,2**	1ª	1968 / 1967	
CORTEMAGGIORE - RIPALTA 750	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	**42,6**	1ª	1981	
CORTEMAGGIORE - RIPALTA 1200	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**46,7**	1ª	1996 / 1995	
SERGNANO - RIPALTA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	850	**15,0**	1ª	1980	
RIPALTA - CERVIGNANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**22,4**	1ª	1996	
SERGNANO - MORTARA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	**77,2**	1ª	1972 / 1970	Rettifica lunghezza
CERVIGNANO - ROGNANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**31,9**	1ª	1994	
ROGNANO - MORTARA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**26,2**	1ª	1995	
PASSO GRIES - MASERA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**42,3**	1ª	1999 / 1998	
MASERA - MORTARA DN 850	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	850	**124,0**	1ª	1974 / 1972	
VERUNO - GOLASECCA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	**12,1**	1ª	1977 / 1976	
GOLASECCA - OLTRONA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	**25,8**	2ª	1979 / 1976	
OLTRONA - BIZZARONE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	300	**9,6**	2ª	1988	
MASERA - MORTARA DN 1200	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**135,1**	1ª	2001	
FLAIBANO - PORDENONE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**24,7**	1ª	2001	
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI ISTRANA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	**1,0**	1ª	2001	
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI POGGIO RENATICO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	**0,6**	1ª	2001	
MALBORGHETTO - BORDANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**44,7**	1ª	2002	
PONTREMOLI - PARMA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	**70,5**	1ª	2002 / 2004	
ISTRANA - CAMISANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**37,2**	1ª	2003	
GELA - ENNA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	**66,8**	1ª	2004	Rettifica lunghezza
BORDANO - FLAIBANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**31,9**	1ª	2004	
CAMPOCHIARO - SULMONA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**94,1**	1ª	2004 / 2005	
PALMI - MARTIRANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**112,7**	1ª	2004	
ENNA - MONTALBANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**86,5**	1ª	2005 / 2010	Completato
Potenziamento Polo Industriale di Brindisi	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	**9,8**	1ª	2004	
TARVISIO - MALBORGHETTO DN 1200	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**22,8**	1ª	2005	
CAMISANO - ZIMELLA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1400	**42,4**	1ª	2006	
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI ZIMELLA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**1,2**	1ª	2006	
MONTALBANO-MESSINA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**79,7**	1ª	2008 / 2009	Parzialmente in esercizio
MAZARA-MENFI	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**42,2**	1ª	2008	Completato
MARTIRANO - RENDE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**36,1**	1ª	2007	
FLAIBANO - GONARS	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	**32,5**	1ª	2008	Completato
COLLEGAMENTO DEL METANODOTTO CAVARZERE - MINERBIO AL NODO ESISTENTE DI MINERBIO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	**0,3**	1ª	2008	Completato
TARSIA-MORANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**41,8**	1ª	2008	Completato
TARVISIO - MALBORGHETTO (Sostituzione del DN 900)	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**22,7**	1ª	2008 / 2010	Completato
RENDE-TARSIA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**33,4**	1ª	2009	Completato
Collegamento del nodo alla centrale di Poggio Renatico	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**0,1**	1ª	2007	Modifica anagrafica (1)
CAVARZERE - MINERBIO	b	Edison stoccaggio S.p.a.	914	**83,2**	1ª	2008	completato
Totale b				**5.906,7**			
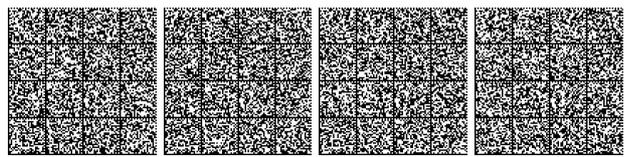
ALLEGATO 1 - RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI (Aggiornamento al 1° gennaio 2011)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
VASTOGIRARDI - S.SALVO	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	**58,3**	1ª	1992	
Collegamento CENTRALE AGIP A CENTRALE SNAM CUPELLO	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	**0,5**	1ª	1992	
TRESIGALLO - POGGIO RENATICO	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	850	**32,5**	1ª	1985	
PIEVE DI SOLIGO - S.POLO DI PIAVE	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	300	**14,6**	1ª	1970	Rettifica lunghezza
Collegamento NODO CORTEMAGGIORE CON AGIP CORTEMAGGIORE	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	**4,2**	1ª	1992	
Collegamento NUOVA CENTRALE CORTEMAGGIORE CON AGIP	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**7,7**	1ª	1989	
CERVIGNANO - SETTALA	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	850 / 500	**22,6**	1ª	1991 / 1980	
SETTALA - MONZA	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	**29,1**	2ª	1995	
Collegamento del nodo allo stoccaggio di Ripalta	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	**0,8**	1ª	1997	Modifica anagrafica (2)
Collegamento allo stoccaggio di Brugherio	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	500 / 600	**0,7**	2ª	1994	Modifica anagrafica (3)
CELLINO - PINETO	c	S.G.I. S.p.a.	500	**13,0**	1ª	1999	
COLLALTO	c	S.G.I. S.p.a.	200	**7,3**	1ª	1983	
COLLALTO	c	S.G.I. S.p.a.	150	**7,3**	1ª	1983	
Totale c				**198,7**			
MONTESANO - GRUMENTO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	**13,0**	1ª	1994	
GRUMENTO - BERNALDA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	**91,1**	1ª	1995 / 1993	
BERNALDA - PALAGIANO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**32,6**	1ª	1975	
PALAGIANO - BRINDISI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	450	**77,3**	1ª	1985	
MOLITERNO - FERRANDINA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**83,0**	1ª	1985 / 1984	Rettifica lunghezza
FERRANDINA - ALTAMURA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**29,5**	1ª	1987	
CANDELA - ALTAMURA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600 / 400	**110,4**	1ª	1991 / 1967	
ALTAMURA - SANNICANDRO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**40,6**	1ª	1990	
SANNICANDRO - LATIANO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**103,3**	1ª	1996 / 1991	
FIUME CELONE - CANDELA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	450	**24,3**	1ª	1967	
BICCARI - FIUME CELONE	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	450	**11,5**	1ª	1971	
BICCARI - BENEVENTO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	**52,9**	1ª	1966 / 1965	
BENEVENTO - MELIZZANO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**36,5**	1ª	1968	Rettifica lunghezza
S. SALVO - BICCARI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**84,0**	1ª	1968	
CHIETI - S.SALVO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	550	**94,0**	1ª	1981	
RECANATI - CHIETI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	**147,9**	1ª	1970 / 1960	Rettifica lunghezza
RECANATI - FOLIGNO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	**100,0**	1ª	1971	
FOLIGNO - TERNI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	550	**58,3**	1ª	1980 / 1971	
TERNI - CIVITA CAST.	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	550	**23,6**	1ª	1972	
RAVENNA - RECANATI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	**170,6**	1ª	1970 / 1960	
RIMINI - S. SEPOLCRO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	**74,3**	1ª	1971	
TERRANUOVA - SANSEPOLCRO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	**45,9**	1ª	1977	
RAVENNA - MESTRE (CAMPAGNA LUPIA)	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	550	**109,0**	1ª	1969	Rettifica lunghezza
MIRA - CAMPAGNA LUPIA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	**14,1**	1ª	1992	
ISTRANA-MIRA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	**29,8**	1ª	1978	
ISTRANA-CALDONAZZO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	**110,4**	1ª	1992 / 1989	
TRENTO - CALDONAZZO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	250	**16,5**	1ª	1984	Rettifica lunghezza
VIGASIO - TRENTO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	300	**92,8**	1ª	1974 / 1973	Rettifica lunghezza
CORTEMAGGIORE - ALESSANDRIA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	**117,4**	1ª	1986	
MORTARA - ALESSANDRIA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	**43,6**	1ª	1974 / 1973	
MORTARA - CHIVASSO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	**67,9**	1ª	1994	
ALESSANDRIA - POIRINO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	550	**66,0**	1ª	1971	Rettifica lunghezza
POIRINO - CHIVASSO (tratto Poirino - Cascina Neirole)	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	**31,8**	1ª	1987	
BERNALDA - BRINDISI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	**111,6**	1ª	2000 / 2003	Rettifica lunghezza
BOSENTINO - TRENTO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	400	**8,7**	1ª	2007	
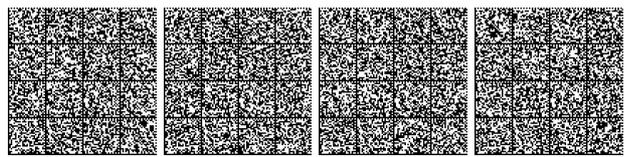
ALLEGATO 1 - RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI (Aggiornamento al 1° gennaio 2011)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
MORTARA-ALESSANDRIA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	**44,1**	1ª	2008	Completato
ALESSANDRIA-OVIGLIO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	**13,3**	1ª	2008	Completato
VIGASIO-BUSSOLENGO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**14,6**	1ª	2008 / 2009	Completato
PINETO - BUSSI	d	S.G.I. S.p.a.	500	**67,5**	1ª	1995	
BUSSI - CASTEL DI IERI	d	S.G.I. S.p.a.	500	**24,9**	1ª	1999	
FORCA CARUSO - ROCCASECCA	d	S.G.I. S.p.a.	500	**107,0**	1ª	2009	con decorrenza da 1 ottobre 2009
CAMPOBASSO - LARINO	d	S.G.I. S.p.a.	500	**56,0**	1ª	2009	con decorrenza da 1 ottobre 2009
Totale d				**2.651,5**			
S. EUFEMIA - CROTONE (Centrale AGIP)	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	650 / 550	**97,8**	1ª	1975	Rettifica lunghezza
CROTONE - ROSSANO	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**91,1**	1ª	1976	
ROSSANO - TARSIA	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**37,2**	1ª	1980	
Collegamento POZZI AGIP PINETO AL RAVENNA - CHIETI	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	300 / 250 / 150	**0,7**	1ª	1978	
Collegamento CENTRALE AGIP FALCONARA AL RAVENNA - CHIETI	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	250	**6,8**	1ª	1979	
Collegamento CENTRALE AGIP FALCONARA AL RADDOPPIO RAVENNA - CHIETI	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**6,8**	1ª	1986	
Collegamento CENTRALE AGIP FANO AL RAVENNA - CHIETI	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	400	**8,4**	1ª	1985	
Collegamento POZZI AGIP RUBICONE	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	400	**0,9**	1ª	1973	
RAVENNA TERRA - RAVENNA MARE 1°	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	400 / 300	**15,8**	1ª	1957	
RAVENNA TERRA - RAVENNA MARE 2°	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	**17,1**	1ª	1968	
RAVENNA - MINERBIO	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	**60,7**	1ª	1969	
RAVENNA TERRA - CASALBORSETTI 1°	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	**14,8**	1ª	1969	
RAVENNA TERRA - CASALBORSETTI 2°	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	**14,7**	1ª	1971	
Allacciamento CENTRO OLIO DI MONTE ALPI	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	300	**5,5**	1ª	2001	
GAGLIANO - SPARACOLLO	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	400	**16,1**	1ª	2009	Completato
INTERCONNESSIONE REGGENTE - CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	e	S.G.I. S.p.a.	250	**8,0**	1ª		Completato
Totale e				**402,4**			
TOTALE IN ESERCIZIO				**9.271,9**			

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
COLLEGAMENTO STOCCAGGIO DI COLLALTO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	**16,4**	1ª		In fase autorizzativa
MONTALBANO-MESSINA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**3,4**	1ª		in fase realizzativa
MONTESANO-BUCCINO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**62,3**	1ª		In fase autorizzativa
MELIZZANO-CAMPOCHIARO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**44,9**	1ª		In fase autorizzativa
SULMONA-ORICOLA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**90,9**	1ª		In fase autorizzativa
GALLESE-ORVIETO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**55,7**	1ª		In fase autorizzativa
MASSAFRA-BICCARI	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**194,7**	1ª		in fase realizzativa
BICCARI-CAMPOCHIARO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**73,1**	1ª		In fase autorizzativa
SULMONA-FOLIGNO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**170,2**	1ª		In fase autorizzativa
FOLIGNO-SESTINO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**113,7**	1ª		In fase autorizzativa
SESTINO-MINERBIO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**140,7**	1ª		In fase autorizzativa
ALLACCIAMENTO GNL BRINDISI	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	**4,6**	1ª		In fase autorizzativa
POGGIO RENATICO - CREMONA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**149,1**	1ª		in fase realizzativa
MENFI - AGRIGENTO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**54,6**	1ª		In fase autorizzativa
SAN PIER NICETO - MONFORTE SAN GIORGIO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**3,4**	1ª		In fase autorizzativa
SEALINE MONFORTE SAN GIORGIO - POLICASTRO BUSSENTINO (LINEA1 E LINEA 2)	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	800 + 800	**496,3**	1ª		In fase autorizzativa
POLICASTRO BUSSENTINO - MONTESANO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**44,8**	1ª		In fase autorizzativa
CREMONA - SERGNANO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**50,0**	1ª		Parzialmente in esercizio
ALLACCIAMENTO CAMPO DI STOCCAGGIO DI BORDOLANO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	**1,8**	1ª		In fase autorizzativa
ZIMELLA-CERVIGNANO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1400	**170,2**	1ª		In fase autorizzativa
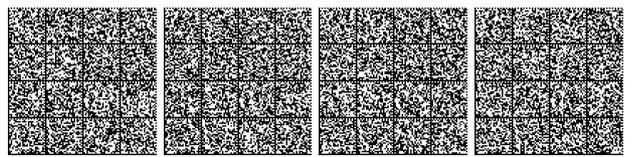
ALLEGATO 1 - RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI (Aggiornamento al 1° gennaio 2011)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
PONTREMOLI-CORTEMAGGIORE	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	**107,3**	1ª		In fase autorizzativa
VILLESSE-GONARS	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	**14,8**	1ª		In fase autorizzativa
VILLESSE-GORIZIA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	**18,4**	1ª		in fase realizzativa
BORDANO-FLAIBANO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1400	**31,6**	1ª		In fase autorizzativa
FLAIBANO-ISTRANA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1400	**86,7**	1ª		In fase autorizzativa
PIOMBINO - COLLESALVETTI	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**81,7**	1ª		In fase autorizzativa
AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**75,0**	1ª		In fase autorizzativa
ALLACCIAMENTO TAP ASSET S.P.A.	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	**0,3**	1ª		In fase di progetto
ALLACCIAMENTO ENI E&P DI GELA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	**0,4**	1ª		In fase autorizzativa
SEALINE MESSINA-PALMI 6ª linea	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	**29,0**	1ª		In fase autorizzativa
ALLACCIAMENTO EDISON STOCCAGGIO DI CASTELBOLOGNESE	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	**0,2**	1ª		In fase autorizzativa
PALIANO - BUSSO	f	S.G.I. S.p.a.	500	**170,0**	1ª		In fase autorizzativa
LARINO - CHIEUTI - REGGENTE	f	S.G.I. S.p.a.	250	**46,0**	1ª		In fase autorizzativa
GALSI - SEZIONE IN TERRITORIO SARDEGNA	f	GALSI S.p.A.	1200	**300,0**	1ª		In fase autorizzativa
GALSI - SEZIONE OFFSHORE SARDEGNA - TOSCANA	f	GALSI S.p.A.	800	**300,0**	1ª		In fase autorizzativa
GALSI - SEZIONE COSTA TOSCANA - INTERCONNESSIONE RETE ESISTENTE	f	GALSI S.p.A.	800	**3,0**	1ª		In fase autorizzativa
Totale f				**3.205,2**			
Totale complessivo				**12.477,1**			

NOTE:

(1) - Il metanodotto in esercizio "Collegamento del nodo alla centrale di Poggio Renatico" non risulta censito nei precedenti elenchi e risponde al requisito esposto all'Art. 2 comma 1.b del DM 22/12/2000 in quanto gasdotto collegato a una centrale di compressione.

(2) - Il metanodotto in esercizio "Collegamento del nodo allo stoccaggio di Ripalta" non risulta censito nei precedenti elenchi e risponde al requisito esposto all'Art. 2 comma 1.c del DM 22/12/2000 in quanto gasdotto collegato a uno stoccaggio.

(3) - Il metanodotto in esercizio "Collegamento allo stoccaggio di Brugherio", consiste nel collegamento tra il Punto di Entrata/Uscita del campo di stoccaggio di Brugherio e il metanodotto Settala-Monza e risponde al requisito esposto all'Art. 2 comma 1.c del DM 22/12/2000 in quanto gasdotto collegato a uno stoccaggio.

(4) - Le classificazioni "Tipologia metanodotto" in base alle lettere a), b), c), d), e), f) sono quelle di cui all'articolo 2 del D.M. 21 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazztta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001
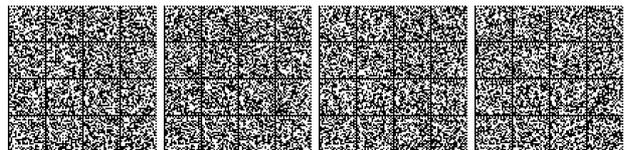
ALLEGATO 2 GASDOTTI DI IMPORTAZIONE DA STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA UBICATI NEL MARE TERRITORIALE E GASDOTTI DI COLTIVAZIONE UTILIZZATI PER L'IMPORTAZIONE DI GAS NATURALE (Aggiornamento al 1° gennaio 2011)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
ATTRAVERSAMENTO CANALE DI SICILIA VERSO LA TUNISIA FINO A LIMITE MARE TERRITORIALE - 3 LINEE	a	TMPC	500	**79,5**	1983	art.30 legge n.273/02
ATTRAVERSAMENTO CANALE DI SICILIA VERSO LA TUNISIA FINO A LIMITE MARE TERRITORIALE - 2 LINEE	a	TMPC	650	**53,0**	1994	in esercizio
ATTRAVERSAMENTO CANALE DI SICILIA VERSO LA LIBIA FINO A LIMITE MARE TERRITORIALE	a	GREENSTREAM	850	**24,5**	2004	
PIATTAFORMA GARIBALDI K - PIATTAFORMA IVANA	a	ENI DIV.AGIP	500	**19,0**	1998	gasdotto di coltivazione
PIATTAFORMA BARBARA T - PIATTAFORMA MARIKA	a	ENI DIV.AGIP	600	**60,0**	1985	in esercizio
GALSI - SEZIONE DA 12 MIGLIA A COSTA SUD SARDEGNA	f	GALSI S.p.A.	650	**45,0**	2014	in fase autorizzativa

ALLEGATO 3 - INTERCONNECTOR - (Aggiornamento al 1° gennaio 2011)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Anno previsto di entrata in esercizio	NOTE
IGI - INTERCONNESSIONE DELLE RETI NAZIONALI DI TRASPORTO DI GAS NATURALE DI ITALIA E GRECIA	f	POSEIDON S.A.	800	207	2015	art.2 punto 17direttiva 2003/55/CE art.1, co.17, legge n.239/04 48 km di cui 28 km ricadenti nel mare territoriale in fase di autorizzazione
TAP TRANS ADRIATIC PIPELINE - INTERCONNESSIONE DELLE RETI DI TRASPORTO DI GAS NATURALE DI ITALIA_ALBANIA_GRECIA	f	TAP AG	1200	135		art.36 direttiva 2009/73/CE art.1 comma 17 legge n.239/04 in fase di progetto

ALLEGATO 4 - METANODOTTI DI COLLEGAMENTO CON I TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE GNL - (Aggiornamento al 1° gennaio 2011)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
ALLACCIAMENTO TERMINALE GNL ADRIATICO - CAVARZERE	a	Terminale GNL Adriatico s.r.l.	760	**41,0**	2008	in esercizio
ALLACCIAMENTO TERMINALE GNL NUOVE ENERGIE - PORTO EMPEDOCLE	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	**14,0**	2015	art.2 punto 17direttiva 2003/55/CE art.1, co.17, legge n.239/04 in fase realizzativa
ALLACCIAMENTO TERMINALE GNL OLT AL LARGO DELLA COSTA TOSCANA - SUESE	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	800	**37,0**	2011	art.2 punto 17direttiva 2003/55/CE art.1, co.17, legge n.239/04 in fase realizzativa

10A13339

UNIVERSITÀ DI MACERATA

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 2010.

Modificazioni allo Statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia emanato con D.R. n. 1148 del 20 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10, comma 3 dello statuto suddetto;

Vista la proposta del prof. Luigi Lacché;

Considerato il parere favorevole del consiglio degli studenti in data 21 giugno 2010;

Considerato il parere favorevole del consiglio di amministrazione in data 25 giugno 2010;

Visto il verbale del senato accademico integrato in data 29 giugno 2010;

Ritenuto opportuno modificare gli articoli sopra indicati;

Vista la nota del MIUR prot. n. 2833 del 29 settembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

È emanata la seguente modifica dello Statuto:

il primo capoverso del terzo comma dell'art. 10 - Rettore, è così riformulato:

«3. Il Rettore si avvale di delegati scelti fra i professori e i ricercatori di ruolo».

Art. 2.

La modifica suddetta entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Macerata, 12 ottobre 2010

Il Rettore: SANI

10A12959

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 21 ottobre 2010.

Proroga dei termini del procedimento volto alla definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. ed al calcolo del valore del WACC ai sensi dell'articolo 73 della delibera n. 731/09/CONS. (Deliberazione n. 533/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 21 ottobre 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento volto alla definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.a. ed al calcolo del valore del WACC, come previsto dall'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS, pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 22 dicembre 2009;
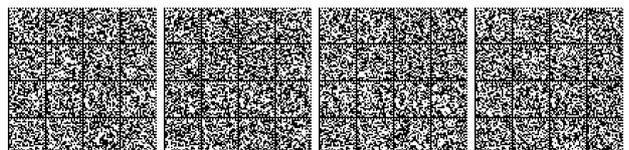
Viste le richieste istruttorie formulate, le proroghe concesse agli operatori e le rispettive risposte;

Vista la delibera n. 121/10/CONS del 16 aprile 2010 recante «Consultazione pubblica concernente la definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.a. ed al calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 maggio 2010, n. 104;

Vista la delibera n. 394/10/CONS del 22 luglio 2010 recante «Proroga dei termini del procedimento volto alla definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.a. ed al calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 agosto 2010, n. 193, supplemento ordinario n. 198;

Considerato che in data 21 settembre 2010 lo schema di provvedimento di cui alla delibera n. 121/10/CONS, come modificato ed integrato a seguito delle risultanze della consultazione pubblica nazionale, è stato notificato alla Commissione europea ai fini del parere di cui all'art. 12 del Codice, che sarà reso entro trenta giorni dalla suddetta notifica;

Considerata l'opportunità di prevedere un tempo congruo per la valutazione dei commenti della Commissione e per la definizione del provvedimento finale;

Tenuto conto, più in generale, della considerevole complessità di contesto;

Rilevato che, in relazione alle su esposte esigenze, è necessario disporre la proroga di 30 giorni del termine di conclusione del procedimento previsto dall'atto di avvio pubblicato sul sito web dell'Autorità in data 22 dicembre 2009, fatte salve in ogni caso le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti nonché per l'acquisizione delle osservazioni dei terzi interessati nell'ambito della consultazione pubblica nazionale e della Commissione europea;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Proroga dei termini di conclusione del procedimento istruttorio

1. Il termine di conclusione del procedimento volto alla definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.a. ed al calcolo del valore del WACC, di cui alla comunicazione di avvio pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 22 dicembre 2009, prorogato di 60 giorni con delibera n. 394/10/CONS, viene ulteriormente prorogato di 30 giorni.

2. Restano immutate tutte le altre disposizioni.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale, sul sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO-MANNONI

10A13334

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 2010.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 11, comma 3, dello statuto dell'Università degli studi di Bergamo, che prevede che le modifiche allo statuto siano deliberate a maggioranza assoluta dei componenti dal Senato Accademico, integrato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, commi 2 e 3, con le procedure di cui alla stessa, art. 6, commi 9, 10, e 11, sentito il Consiglio di amministrazione;

Vista la proposta di modifica dell'art. 21, comma 2, dello statuto approvata con deliberazione del 20 settembre 2010 dal Senato Accademico integrato;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 21 settembre 2010;

Vista la nota prot. n. 3515 del 6 ottobre 2010 con la quale il MIUR ha comunicato di non avere osservazioni da formulare nel merito;

Decreta:

Art. 1.

È emanata la modifica all'art. 21 comma 2, dello statuto dell'Università degli studi di Bergamo come di seguito specificato:

Testo vigente:

«art. 21 — Il Collegio dei revisori dei Conti.

Omissis.

2. Su proposta del rettore, il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente e quattro revisori, che costituiscono il Collegio e durano in carica tre anni, esterni all'Università scelti fra esperti di comprovata qualificazione ed anche fra dirigenti del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero del tesoro, iscritti nel registro dei revisori, contabili.

Omissis».

Nuovo testo modificato:

«art. 21 — Il Collegio dei revisori dei Conti.

Omissis.

2. Su proposta del rettore, il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente e un revisore, che, insieme al componente designato dal Ministero dell'economia è delle finanze in sua rappresentanza, costituiscono il Collegio e durano in carica tre anni. I componenti nominati dal Consiglio di amministrazione devono essere esterni all'Università scelti fra esperti di comprovata qualificazione ed anche fra dirigenti del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, iscritti nel registro dei revisori contabili.

Omissis».

Art. 2.

La modifica dello statuto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 11, comma 4 dello statuto vigente.

Bergamo, 15 ottobre 2010

Il rettore: PALEARI

10A13139

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sucralfin»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2086 del 15 ottobre 2010

Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale 00832400154), con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodia, 37/B - 20158 MILANO (MI) Italia.

Medicinale: SUCRALFIN.

Variazione AIC: modifica stampati su richiesta ditta - adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica degli stampati (punto 4.8 del RCP e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo), relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 025822014 - «1 g granulato per sospensione orale» 30 bustine (sospesa);

AIC n. 025822026 - «1 g compresse» 40 compresse;

AIC n. 025822040 - 1 flac. Sospensione OS 200 ml 20%;

AIC n. 025822053 - «2 g granulato per sospensione orale» 30 bustine.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

AIC n. 025822040 - 1 flac. sospensione OS 200 ml 20%,

varia in:

AIC n. 025822040 - «1g/5 ml sospensione orale» 1 flacone.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13183

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Citicolina Sandoz»

Estratto determinazioneV&A.N/ n. 2143 del 21 ottobre 2010

Titolare AIC: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio - Varese - codice fiscale 00795170158.

Medicinale: CITICOLINA SANDOZ.

Variazione AIC: Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione del sito Biologici Italia Laboratories S.r.l., Via Cavour 41/43 - 20026 Novate Milanese (MI) col sito Biologici Italia Laboratories S.r.l., Via Filippo Serpero 2 - 20060 Masate (MI) per le fasi di produzione in bulk e confezionamento primario,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n.. 027566025 - «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

AIC n. 027566037 - «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13333

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente e dei componenti del comitato di sorveglianza del Credito di Romagna S.p.a., in amministrazione straordinaria, in Forlì.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 23 luglio 2010, ha nominato il sig. rag. Bruno Proietti Commissario straordinario e i sigg. dott. Alfredo Mernone, avv. Anna Maria Paradiso e prof. avv. Alberto Urbani componenti del Comitato di sorveglianza del Credito di Romagna S.p.A., con sede in Forlì (FC), posto in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 20 luglio 2010.

Nella riunione del 9 agosto 2010, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il prof. avv. Alberto Urbani è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

10A13498

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza del Credito di Romagna S.p.a., in amministrazione straordinaria, in Forlì.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 6 agosto 2010, ha nominato, in sostituzione del sig. dott. Alfredo Mernone che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, il sig. dott. Carlo Arlotta componente del Comitato di Sorveglianza del Credito di Romagna S.p.A., con sede in Forlì (FC), posto in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 20 luglio 2010.

10A13499

Sostituzione del commissario straordinario e nomina di un secondo Commissario del Credito di Romagna S.p.a., in amministrazione straordinaria, in Forlì.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 settembre u.s., ha disposto la sostituzione del sig. rag. Bruno Proietti, che ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Commissario straordinario e ha nominato in sua sostituzione i sigg. dott. Stefano Semprini e dott. Giancarlo Vivaldi Commissari straordinari del Credito di Romagna S.p.A. con sede in Forlì (FC), posto in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 20 luglio 2010.

10A13500

Nomina del presidente e dei componenti del comitato di sorveglianza del Banca di Credito Cooperativo di Scandale Società cooperativa, in Scandale.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 7 ottobre 2010, ha nominato i sigg. dott. Angelo Pio Gallicchio e avv. Nicola Marotta Commissari straordinari e i sigg. prof. avv. Stefano Fiore, dott. Giuseppe Scattone e dott. Leopoldo Varriale componenti del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo di Scandale Società Cooperativa, con sede in Scandale (KR), posta in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 29 settembre 2010.

Nella riunione del 13 ottobre 2010, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il dott. Giuseppe Scattone è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

10A13502

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari e altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili alla Unicredit S.p.a.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 14 giugno 2010, ha autorizzato l'emissione di assegni circolari e altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili da parte di UniCredit S.p.A., banca risultante dalla fusione per incorporazione di UniCredit Banca di Roma, UniCredit Banca, Banco di Sicilia, UniCredit Corporate Banking, UniCredit Private Banking, UniCredit Family Financing Bank e UniCredit Bancassurance Management & Administration.

L'atto di fusione ha acquistato efficacia a partire dal 1° novembre 2010.

10A13503

Nomina di un terzo commissario straordinario della Banca MB S.p.a., in amministrazione straordinaria, in Milano.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 5 ottobre 2010, ravvisata la necessità di integrare la composizione degli organi straordinari, ha disposto la nomina del sig. prof. avv. Bruno Inzitari, quale terzo Commissario straordinario, in aggiunta ai sigg. dott. Marco Zanzi e rag. Luigi Moncada che restano confermati nell'incarico di Commissari straordinari della Banca MB S.p.A., con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 8 luglio 2009.

10A13504

Nomina di un secondo Commissario straordinario del Banco Emiliano Romagnolo S.p.a., in amministrazione straordinaria, in Bologna.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 7 ottobre 2010, ravvisata la necessità di integrare la composizione degli organi straordinari, ha disposto la nomina della sig.a avv. Anna Maria Paradiso, quale secondo Commissario straordinario, in aggiunta al sig. dott. Fernando De Flaviis che resta confermato nell'incarico di Commissario straordinario del Banco Emiliano Romagnolo S.p.A., con sede in Bologna, posto in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 8 luglio 2009.

10A13505

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in Amministrazione straordinaria del Credito di Romagna S.p.a., in Forlì.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 20 luglio 2010, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo del Credito di Romagna S.p.A., con sede in Forlì (FC), e ha sottoposto lo stesso a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

10A13497

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo di Scandale Società Cooperativa, in Scandale.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 29 settembre 2010, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo di Scandale Società Cooperativa, con sede in Scandale (KR) , e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

10A13501

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo LA.P.I. S.p.a. ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 11 ottobre 2010, l'Organismo «LA.P.I. S.p.A. » con sede in Prato - cap 59100 - Loc. La Querce - via della Quercia n. 11, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di rivestimenti murali decorativi come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it, alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

10A13137

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 85/2010 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 9 giugno 2010.

Con ministeriale n. 24/IX/0018820/MA004.A010/GEO-L-81 del 29 settembre 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 85/2010 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 9 giugno 2010, concernente la determinazione del tasso annuo di capitalizzazione dei contributi ai fini della totalizzazione ex art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 42 del 2006.

10A13085
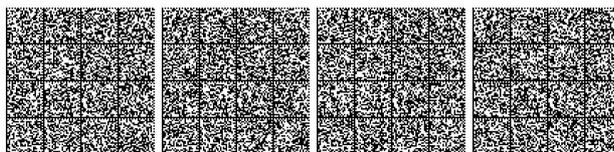
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di sessantadue società cooperative aventi sede nelle regioni Abruzzo e Calabria. (Avviso n. 14/2010)

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, Divisione IV, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

ALLEGATO

ELENCO N. 14/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	PRO.SERVICE SOC. COOP. A R.L.	ORTONA (CH)	ABRUZZO	01761310695	27/05/1996	
2	ESPERANTO SOC. COOP. A R.L.	RIPA TEATINA (CH)	ABRUZZO	01457940698	30/11/1987	
3	SOC. COOP. - PEGASO – S.R.L.	FOSSACESIA (CH)	ABRUZZO	01282760691	10/02/1984	
4	CO-MUNICA SOC. COOP. A R.L.	CHIETI	ABRUZZO	02120830696	02/03/2005	
5	MULTI SERVICE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MIGLIANICO (CH)	ABRUZZO	01491140685	15/06/2000	
6	COOPERATIVA FIORENTINA – A R.L.	FOSSACESIA (CH)	ABRUZZO	01230950691	08/04/1983	
7	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ANTICHI SAPORI TEATINI A R.L.	CHIETI	ABRUZZO	01824970691	15/01/1998	
8	S.A. SERVIZI AMBIENTE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROCCA SANTA MARIA (TE)	ABRUZZO	01025480672	18/11/1998	
9	EURO COIBEN S.R.L.	MONTEODORISIO (CH)	ABRUZZO	01764690697	22/06/1996	
10	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CERRANO	SILVI (TE)	ABRUZZO	01424450672	24/05/2000	
11	COSMO 2001 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FRANCAVILLA AL MARE (CH)	ABRUZZO	01969640695	02/04/2001	UNCI
12	ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI E LAVORO A R.L.	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE)	ABRUZZO	00815580675	29/02/1992	
13	ABRUZZO COOP. SERVICE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ORTONA (CH)	ABRUZZO	01939690697	10/07/2000	
14	LA LUCENTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN SALVO (CH)	ABRUZZO	02001750690	12/02/2002	
15	ACQUARIUS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	FRANCAVILLA AL MARE (CH)	ABRUZZO	93004310699	25/01/1985	
16	BOUQUET PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOMBA (CH)	ABRUZZO	02009240694	27/03/2002	
17	GYNE' POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – O.N.L.U.S.	PESCARA	ABRUZZO	01721210696	19/04/1995	AGCI
18	PETER PAN COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	TERAMO	ABRUZZO	01552330670	03/05/2004	
19	SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTELLI (TE)	ABRUZZO	01575280670	12/01/2005	
20	SERVIZI 3000 SOCIETA' COOPERATIVA	MIGLIANICO (CH)	ABRUZZO	01922500697	10/03/2000	
21	IL BIOLIVO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CROPANI (CZ)	CALABRIA	02350990798	26/06/2000	
22	5 STELLE – SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02734210780	17/10/2005	
23	COOP. GIACOMO MATTEOTTI A R.L.	FRASCINETO (CS)	CALABRIA	01394380784	15/11/1985	
24	GROUP MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	02309040802	06/12/2004	UNCI
25	AZZURRA COMUNITA' ALLOGGIO CARMINA – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	BELMONTE CALABRO (CS)	CALABRIA	02134500780	15/04/1997	
26	JONA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VARAPODIO (RC)	CALABRIA	01208260800	25/07/1991	UNCI
27	COOPERATIVA AGRIFRUIT A R.L.	CITTANOVA (RC)	CALABRIA	01289940809	28/10/1993	CCI
28	LA RADICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	PRAIA A MARE (CS)	CALABRIA	02189870781	17/03/1998	CCI
29	EDIL SERVICE 2005 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CATANZARO	CALABRIA	02724180795	22/06/2005	
30	COOPERPESCA 2 COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	01407540788	15/06/1985	CCI
31	FRESCOOP – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIANOPOLI (CZ)	CALABRIA	02556770796	05/02/2003	
32	GLOBAL WORD SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	COSENZA	CALABRIA	02343090789	18/05/2000	
33	LEVA SOC. COOP. A R.L.	GIOIA TAURO (RC)	CALABRIA	02927840237	29/01/1999	UNCI
34	I BRACCIANTI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02518040783	29/08/2002	
35	DIMENSIONE E TURISMO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA PRODUZIONE LAVORO E SERVIZI - D.T.S.	COSENZA	CALABRIA	01324140787	21/12/1984	CCI
36	NOVA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN PIETRO A MAIDA (CZ)	CALABRIA	02250420797	31/03/1999	
37	MONGIANA PROGETTO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONGIANA (VV)	CALABRIA	01940750795	13/12/1993	
38	TECNOCOOP – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LOCRI (RC)	CALABRIA	02345790808	13/07/2005	
39	LAVOR SUD – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN DEMETRIO CORONE (CS)	CALABRIA	02689150783	02/02/2005	
40	BELVEDERE COOP. A R.L.	SAN MARCO ARGENTANO (CS)	CALABRIA	01308110780	19/10/1984	
41	COOPERATIVA AGRITURISTICA SILA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SPEZZANO DELLA SILA (CS)	CALABRIA	01751860782	20/04/1991	
42	ZANOTTI BIANCO SOC. COOP. A R.L.	COSENZA	CALABRIA	01317720785	16/10/1984	

43	PIETRO MANCINI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COSENZA	CALABRIA	01317710786	16/10/1984	
44	SOLIDARIETA' CELICHESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CELICO (CS)	CALABRIA	01693220780	14/06/1990	
45	LA BELMONTESE SOCIETA' COOPERATIVA	BELMONTE CALABRO (CS)	CALABRIA	86002990785	02/03/1979	
46	GRANDI FIRME VALLE ARGENTINO CONFEZIONI – SOCIETA' COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO	ORSOMARSO (CS)	CALABRIA	02266550785	08/05/1999	
47	EVERGREEN SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	01701120782	09/07/1990	
48	PIETRA D'ORO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GRISOLIA (CS)	CALABRIA	02204850784	02/06/1998	
49	NUOVA CASA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COSENZA	CALABRIA	02052870785	23/02/1996	
50	SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTROVILLARI (CS)	CALABRIA	02515240782	08/08/2002	
51	TECNO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CAROLEI (CS)	CALABRIA	02456150784	05/11/2001	
52	EUROCOOPERATIVA BTG SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LUZZI (CS)	CALABRIA	02744080785	23/12/2005	
53	SIERRA CAVALLO SOC. COOP. A R.L.	BISIGNANO (CS)	CALABRIA	02031890789	28/07/1995	
54	BRUZIA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	COSENZA	CALABRIA	02723600785	02/08/2005	**CCI**
55	L'APICULTURA DI SARTANO COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	TORANO CASTELLO (CS)	CALABRIA	01394970782	21/11/1985	**CCI**
56	COOPERATIVA PADRE PIO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	AIELLO CALABRO (CS)	CALABRIA	02452970789	03/10/2001	**UNICOOP**
57	LEGNOINGEGNO GIOVANNI CAVALIERI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SOVERIA MANNELLI (CZ)	CALABRIA	02582860793	26/06/2003	
58	COOPERATIVA DI CONSUMO S. PAOLO FRA DIPENDENTI OSPEDALIERI	CATANZARO	CALABRIA	00177590791	19/05/1969	
59	L'OASI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	CASSANO ALLO IONIO (CS)	CALABRIA	02165530789	20/12/1997	
60	AGRO FABIANA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	ROSARNO (RC)	CALABRIA	02047390808	27/07/2000	
61	G.D.M. SERVIZI E TRASPORTO – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	MAIDA (CZ)	CALABRIA	02302600792	22/12/1999	
62	COOP. RISORSA A R.L.	CASTROVILLARI (CS)	CALABRIA	01281470789	09/01/1984	**CCI**

10A13203
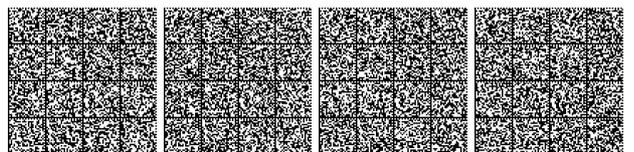
Avvio del procedimento per la cancellazione di cinquantacinque società cooperative aventi sede nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Veneto

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, Divisione IV, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

ALLEGATO

ELENCO N. 3/2010 DI COOPERATIVE DA CANCELLARE ART. 2545/18 2° comma

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
1	ITALYPACK – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERAMO	ABRUZZO	01548010675	27/06/2006	UNCI
2	AMBIENTE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PESCARA	ABRUZZO	01195550684	14/05/1997	
3	PHOTOGRAM – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	L'AQUILA	ABRUZZO	01080180662	10/04/2003	CCI
4	PACE – S.R.L.	POTENZA	BASILICATA	00266570761	28/06/1996	
5	AGRO SINNI SOC. COOP. A R.L.	CHIAROMONTE (PZ)	BASILICATA	90000270760	28/12/2000	CCI
6	ARTE BASILICATA SOC. COOP. A R.L.	RIONERO IN VULTURE (PZ)	BASILICATA	00768500761	04/08/1997	CCI
7	ARTESI' – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MATERA	BASILICATA	01080950775	27/12/2004	CCI
8	MAGEA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POTENZA	BASILICATA	80012040764	03/10/2008	AGCI
9	CLEAN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIONERO IN VULTURE (PZ)	BASILICATA	01444470767	08/06/2005	UNCI
10	NUOVA IMMAGINE MODA – PICCOLA SOCIETA' COOPERTIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	MELFI (PZ)	BASILICATA	01379880766	02/07/2004	
11	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. IL SOLE S.R.L.	POTENZA	BASILICATA	00267770766	05/05/1997	UNCI
12	CONSORZIO BASILICATA TRA COOPERATIVE EDILIZIE	POTENZA	BASILICATA	00125510768	24/11/1992	UNCI
13	SIRINOVA SOC. COOP. A R.L.	NOVA SIRI (MT)	BASILICATA	00329310775	25/01/2000	UNCI
14	COOPERATIVA SMILE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	01557410808	28/12/2006	UNCI
15	COOPERATIVA EDILIZIA JONIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SOVERATO (CZ)	CALABRIA	84000850796	25/05/1994	
16	CAPO SUD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BRANCALEONE (RC)	CALABRIA	02308330808	27/04/2007	UNCI
17	PETRILLINA SERVICE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	01601330804	25/05/2004	UNCI
18	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE A R.L. ONLUS	AVELLINO	CAMPANIA	02232050647	03/02/2006	UNICOOP
19	PLANET S.C. A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	02135610984	20/12/2002	UNICOOP
20	PORT SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07626400639	31/03/2006	
21	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO L'AMBIENTE A R.L. - S.C.R.L.	GIFFONI VALLE PIANA (SA)	CAMPANIA	02563010657	21/05/2003	
22	INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CASAGIOVE (CE)	CAMPANIA	02116370616	22/12/1993	CCI
23	SIRIO COOPERATIVA A R.L.	AVELLINO	CAMPANIA	80014210647	23/03/1998	
24	AGRO 2000 – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SALERNO	CAMPANIA	03354550653	16/04/2003	UNCI
25	CANALE*11 – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MALALBERGO (BO)	EMILIA	01051110375	26/05/1997	
26	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA VILLA DUE PINI A R.L.	ROMA	LAZIO	80433630581	12/11/1999	
27	NUOVA COOPERATIVA MONTE LIVATA S.R.L.	SUBIACO (RM)	LAZIO	04049981006	25/01/2002	
28	AGRIPPINA SCAVI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06790621004	21/01/2004	UNICOOP
29	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA CASA 86 A R.L.	SANT'ORESTE (RM)	LAZIO	07418200585	09/10/2000	
30	LINARIA 86 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	07576340587	12/12/1994	CCI
31	GENERAL ITALY TRANSPORT SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. G.I.T.	ROMA	LAZIO	07904710584	28/02/2003	UNCI
32	LA COMETA 1973 – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	97114880582	15/03/1995	
33	COOPERATIVA ORTOFLOROFRUTTICOLA E ZOOTECNICA – ITALIA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	LAZIO	00171000599	28/04/1998	
34	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO QUAGLIOTTO A R.L.	LATINA	LAZIO	01936860590	15/12/2003	CCI
35	PALAD WORK SERVICE S.C.R.L.	COLOGNO MONZESE (MI)	LOMBARDIA	04836780967	30/07/2009	
36	CO.MA.IS. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	12908330157	22/04/2005	UNCI
37	ZEMI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN GIULIANO MILANESE (MI)	LOMBARDIA	13474020156	08/03/2005	UNCI
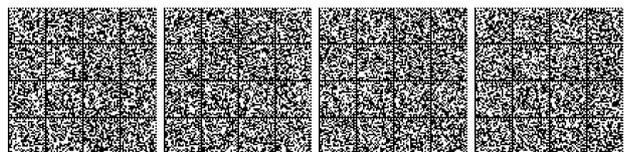
38	COPERATIVA CASSANESE – SOC. COOP. A R.L.	CASSANO MAGNAGO (VA)	LOMBARDIA	01852790128	29/10/1994	UNCI
39	EURCOOP – SOC. COOP. A R.L.	VIGEVANO (PV)	LOMBARDIA	13357080152	19/12/2003	UNICOOP
40	COOPERATIVA SOCIALE CARPE DIEM A R.L.	CINISELLO BALSAMO (MI)	LOMBARDIA	03558590968	14/11/2006	UNICOOP
41	IL GAROFANO DI VANZAGO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VANZAGO (MI)	LOMBARDIA	93503400157	12/05/1993	
42	GAMMA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	MORTARA (PV)	LOMBARDIA	01835160183	28/12/2004	UNICOOP
43	TANDEM ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	13449210155	29/03/2005	
44	C.P.A. COOPERATIVA PROFESSIONISTI ASSOCIATI SOC. COOP. A R.L.	PESARO URBINO	MARCHE	00869240416	01/02/1989	
45	LA CASA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	URBANIA (PU)	MARCHE	00912070414	05/11/1990	
46	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA FRA INSEGNANTI DIPENDENTI MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FANO (PU)	MARCHE	81000910414	04/10/1994	
47	COOPERATIVA AGRICOLA MONTEFELTRO SOC. COOP.VA AGRICOLA A R.L. (CAM MONTEFELTRO)	SASSOFELTRIO (PU)	MARCHE	00364130419	15/12/1997	
48	CANTINA SOCIALE VERNACCIA DI SERRAPETRONA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SERRAPETRONA (MC)	MARCHE	81003780434	15/09/1990	
49	C.E.P. COOPERATIVA EDILIZIA PESCOLANCIANESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PESCOLANCIANO (IS)	MOLISE	00326940947	10/11/1988	
50	COOPERATIVA JONICA ACQUACULTURA SOC. COOP. A R.L.	GINOSA (TA)	PUGLIA	01820350732	29/11/2002	
51	C.R.T. COOPERATIVA RADIO TAXI MORELLO – SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	PUGLIA	02161490731	09/06/2005	
52	BARICOOP SOC. COOP. A R.L.	BARI	PUGLIA	05035390722	28/12/2001	CCI
53	GRUPPO MANNINO SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	PUGLIA	01063580730	18/04/2002	CCI
54	COOPERATIVA EDILIZIA DOMINI – S.C. A R.L.	ROVIGO	VENETO	00273680298	02/10/1998	
55	STILE – SOCIETA' COOP. A R.L.	URBANA (PD)	VENETO	01436130288	05/08/1994	

10A13204

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-263) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
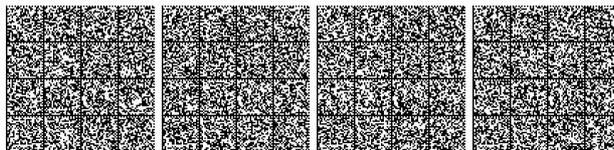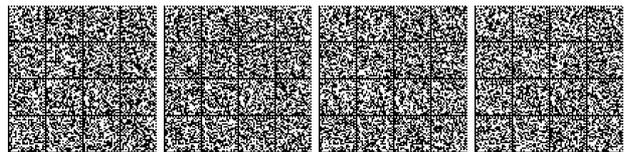
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
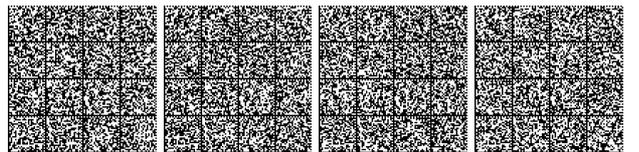
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.